

ITALIASSISTENZA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

Edizione n. 4

Approvata da Consiglio di Amministrazione di Italiassistenza del 7 settembre 2021

Edizione precedente n. 3 del 19 marzo 2019

INDICE "MODELLO ex D.Lgs. 231/2001"

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

- 1.1 Introduzione
- 1.2 Natura della responsabilità
- 1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione
- 1.4 Fattispecie di reato
- 1.5 Apparato sanzionatorio
- 1.6 Delitti tentati
- 1.7 Vicende modificative dell'ente
- 1.8 Reati commessi all'estero
- 1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito
- 1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo
- 1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti
- 1.12 Sindacato di idoneità

2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE:

ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI ITALIASSISTENZA S.p.A.

- 2.1 Italiassistenza S.p.A.
- 2.2 Modello di Business
- 2.3 Modello di *governance* di Italiassistenza S.p.A.
- 2.4 Assetto organizzativo di Italiassistenza S.p.A.

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

- 3.1 Premessa
- 3.2 Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D. Lgs. 231/2001
- 3.3 Metodologia di valutazione del rischio
- 3.4 Sistema di Controllo Interno
- 3.5 Presidi di Controllo orizzontali

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

- 4.1 L'Organismo di Vigilanza
- 4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.
- 4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie - Whistleblowing
- 4.5 Doveri di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari
- 4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

5. SISTEMA DISCIPLINARE

- 5.1 Funzione del sistema disciplinare
- 5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati.
- 5.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni.
- 5.4 Misure applicate nei confronti dei dirigenti.
- 5.5 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 5.6 Misure nei confronti dei sindaci
- 5.7 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori.

ITALIASISTENZA SPA

6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

7. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

PARTE SPECIALE B - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

PARTE SPECIALE C - Reati Societari e corruzione tra privati

PARTE SPECIALE D - Reati in materia di criminalità informatica

PARTE SPECIALE E - Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

PARTE SPECIALE F - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci a giudiziaria

PARTE SPECIALE G - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

PARTE SPECIALE H - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio

PARTE SPECIALE I - Reati contro l'industria e il commercio e falsità in strumenti e segni di riconoscimento

PARTE SPECIALE L - Reati contro la personalità individuale

PARTE SPECIALE M - Reati ambientali

PARTE SPECIALE N - Reati tributari

REVISIONI DEL DOCUMENTO

DATA	COMMENTO
23/03/2011	Adozione del Modello di Organizzazione Gestione
18/11/2015	Aggiornamento Modello (REV. 2)
19/03/2019	Aggiornamento Modello (REV. 3)
7/9/2021	Aggiornamento Modello (REV. 4)

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1.Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, D. Lgs. 231/2001 o, anche Decreto), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della *“responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”*.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, infatti, **le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi** (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile a una *“colpa di organizzazione”*, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea a evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale, ma non annulla la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/01), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D. Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 Fattispecie di reato

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati in detto provvedimento, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Si elencano di seguito le “categorie di reato” attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna categoria:

- A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- D. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- E. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);

- F. Reati societari, incluso il reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter);
- G. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- H. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- I. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- J. Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- K. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- L. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- M. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- N. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- O. Reati ambientali (art. 25-undecies);
- P. Delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati in materia di immigrazione clandestina (art. 25-duodecies);
- Q. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- R. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- S. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- T. Reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);
- U. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche in adeguamento a obblighi di natura internazionale e comunitaria.

Per quanto concerne Italiassistenza, sono state considerate potenzialmente rilevanti alcune fattispecie di reato rientranti nelle categorie: A-B-E-F-I-K-L-M-N-O-P-S.

1.5 Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9-23 del D. Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- ❖ sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- ❖ sanzioni interdittive esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- ❖ confisca del profitto del reato;
- ❖ pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 a un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina: (i) il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società

nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, (ii) l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. È prevista inoltre la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni – estensibili fino a sette anni ai sensi dell'art. 25, co. 5 D. Lgs. 231/2001), qualora si verificassero determinati eventi considerati particolarmente gravi dal Legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.6 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

1.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l'**attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società**. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001):

- ❖ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ❖ il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ❖ le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- ❖ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.8 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Le principali Linee Guida poste a base del presente Modello sono quelle emanate da Confindustria, aggiornate, da ultimo, al giugno 2021 (di seguito, “Linee guida di Confindustria”); tali documenti hanno fornito, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

CAPITOLO 2
DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL
MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO
GENERALE DI ITALIASSISTENZA S.p.A.

2.1 Italiassistenza S.p.A.

La società è stata costituita il 23 aprile 1993 e ha come oggetto sociale:

“- l'attività di coordinamento, organizzazione ed erogazione di servizi socioassistenziali, in particolare ad anziani, disabili, handicappati, bambini non autosufficienti, malati e degenti in genere; servizi assistenziali integrativi e sostitutivi a quelli familiari diurni e notturni, a domicilio o presso qualsiasi luogo richiesto; servizi di segretariato sociale e interventi tendenti a favorire la socializzazione dell'utente;

- l'organizzazione e la gestione della cura ed assistenza, anche urgente, sia domiciliare sia presso enti pubblici o privati, in ogni forma (anche nel campo medico e delle altre professioni sanitarie e/o socioassistenziali regolamentate), il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare della legge 1815/1939), agendo in proprio o attraverso o per conto di enti pubblici o privati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la società potrà svolgere attività riguardanti l'assistenza e la riabilitazione, le attività riguardanti la gestione sanitaria, la gestione di ambulatori, poliambulatori per diagnosi e cura, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in cui alloggiano i pazienti, l'erogazione di prestazioni alberghiere connesse, la gestione di servizi di trasporto, di viaggi e soggiorni, di collaborazioni domestiche;

- l'acquisto e la fornitura di beni strumentali alle attività sopra individuate, la prestazione di servizi volti a promuovere, supportare e realizzare iniziative economiche e culturali sia nell'ambito della cura ed assistenza domiciliare, sia nelle attività complementari;

- il commercio di presidi medico-chirurgici, di apparecchiature e strumenti sanitari, articoli e prodotti medico-sanitari in genere, la concessione in godimento a terzi dei prodotti di cui sopra;

- le attività riguardanti la promozione, l'organizzazione, la gestione di corsi professionali nell'ambito socio-sanitario-assistenziale, anche per conto di terzi, corsi per disoccupati da inserire nel mercato del lavoro utilizzando fondi regionali, nazionali e comunitari, studi e seminari;

- l'organizzazione, la promozione, lo sviluppo, la gestione, nel settore dell'assistenza sanitaria domiciliare (con espressa esclusione di qualsivoglia prestazione riconducibile direttamente ovvero indirettamente all'attività medica), di iniziative imprenditoriali di carattere industriale, commerciale e di servizi, in Italia e/o all'estero, anche attraverso il sistema del franchising e/o affiliazione commerciale, in conto proprio e/o per conto terzi; l'attività di ricerca, selezione di affiliati al franchising, nonché l'attività di consulenza e assistenza agli affiliati stessi; la ricerca, la formazione e l'addestramento del personale di ogni livello; la progettazione, la realizzazione e la distribuzione di programmi di applicazione commerciale, la concessione in licenza di marchi, brevetti, know-how

e simili, in Italia e all'estero; l'assunzione ed il conferimento di mandati in Italia e all'estero; l'attività e la consulenza pubblicitaria, promozionale, di marketing, pubbliche relazioni;

- l'attività editoriale e l'esercizio di impresa editrice (con espressa esclusione di qualsivoglia attività direttamente ovvero indirettamente riconducibile alla produzione e diffusione di stampa quotidiana a diffusione locale ovvero nazionale)".

2.2 Modello di Business

L'attività di Italiassistenza è ripartita su due aree di operatività.

La prima è quella storicamente più datata ed è rivolta al **mercato dell'assistenza sanitaria e dei servizi socioassistenziali domiciliari** nei confronti di anziani, disabili, persone non autosufficienti, malati e degenti in genere; in tale contesto la società opera: **(i)** in forma indiretta, attraverso la promozione e il coordinamento della Rete di Centri Privatassistenza, che copre l'intero territorio nazionale, **(ii)** in forma diretta, attraverso una propria organizzazione di mezzi e personale. La Società è certificata: UNI EN ISO 9001:2015.

(i) I centri Privatassistenza fanno capo a imprenditori indipendenti, legati alla società da **contratti di licenza marchio**. Sulla base di tali accordi contrattuali, Italiassistenza obbliga i licenziatari della rete Privatassistenza al rispetto (i) di elevati standard di qualità e di prefissati livelli di servizio e (ii) del proprio Codice Etico, nonché del presente Modello. Al fine di tutelare il marchio e di far sì che l'attività dei centri licenziatari sia svolta in conformità ai principi di compliance adottati da Italiassistenza, quest'ultima svolge, nei confronti dei centri medesimi, sia attività formativa che di controllo.

(ii) A partire dal 1° settembre 2020, a seguito della acquisizione di un centro (c.d. Centro Niguarda con sede in Via Giovanni Terruggia n. 2, Milano), Italiassistenza svolge anche in via diretta l'attività di servizi socioassistenziali nella zona territoriale che in precedenza delimitava l'operatività della licenza di marchio in capo al predetto centro oggetto di acquisizione.

All'interno del perimetro di detta attività, Italiassistenza si occupa, altresì, di **ricerca e selezione del personale**, avendo aderito al Consorzio Family Care, titolare di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

La seconda area di operatività è rappresentata dalla **Divisione Disease Management**, attraverso la quale Italiassistenza progetta, organizza e gestisce programmi di supporto a pazienti in trattamento farmacologico.

Detta attività viene svolta per conto e in collaborazione con primarie aziende farmaceutiche, sulla base di appositi contratti, e ha la finalità di erogare ai pazienti servizi domiciliari di assistenza e di educazione alla gestione della terapia, allo scopo di aumentarne l'efficacia e di migliorare la qualità di vita del paziente. L'esecuzione di tali programmi prevede il coinvolgimento di varie professionalità in ambito sanitario (infermieri, psicologi, fisioterapisti).

2.3 Modello di governance di Italiassistenza S.p.A.

La società è governata da un sistema di amministrazione tradizionale che prevede un Consiglio di Amministrazione.

In particolare, lo statuto prevede che: *“la gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione da parte dell’assemblea ordinaria nei casi richiesti dalla legge [...]. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all’articolo 2381 Codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega [...]. Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all’operazione che gli amministratori delegati vogliono compiere prima che sia compiuta; sull’opposizione deciderà il consiglio di amministrazione.*

La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione; spetta agli amministratori delegati nell’ambito delle deleghe loro conferite dal Consiglio. Possono essere nominati procuratori per determinati atti ovvero determinate categorie di atti”.

La previsione statutaria sopra evidenziata configura un protocollo di controllo contro il rischio che la gestione e il potere decisionale ricada esclusivamente (o per l’intera estensione di una procedura) su singole persone.

Nell’ambito del CdA sono state rilasciate deleghe a quattro dei componenti; sull’attività posta in essere dai delegati esistono dei protocolli di controllo statutari così strutturati:

- determinate operazioni sono riservate alla competenza esclusiva del CdA;
- il CdA mantiene il potere di controllo e di avocazione a sé sulle operazioni delegate;
- vi è obbligo di rendicontazione in capo ai consiglieri;
- ciascun amministratore può opporsi all’operazione che gli amministratori delegati vogliono porre in essere prima che sia compiuta con la conseguenza che, in tal caso, sull’opposizione decide il CdA.

Ciò posto, in linea generale si rileva che la rappresentanza dell’impresa è attribuita al Presidente e all’Amministratore Delegato.

L’Amministratore Delegato esercita i poteri di ordinaria amministrazione inerenti agli affari organizzativi della società. Il Presidente detiene alcuni poteri di natura esecutiva. I poteri conferiti all’Amministratore Delegato sono esercitati a firma libera, tranne nei casi specificamente indicati dalla delega; in merito, **si rilevano (i) limiti di importo al di sopra del quale la competenza è riconducibile al CdA e (ii) limiti di importo al di sopra dei quali è richiesta la doppia firma del Presidente.**

Ai Consiglieri Delegati sono attribuiti i seguenti poteri:

- ❖ a un primo consigliere, (a) il monitoraggio della divisione Rete Privatassistenza e lo sviluppo strategico della stessa, comprensivi del potere di stipulare e risolvere contratti di concessione di licenza del marchio Privatassistenza nel rispetto del format contrattuale standard e (b) la

rappresentanza della Società nell'ambito del Consorzio Family Care¹;

- ❖ a un secondo consigliere, (a) il coordinamento e la supervisione dell'Area Marketing e Comunicazione, definendo obiettivi e relative strategie di mercato, ivi incluse le attività di comunicazione a terzi e/o relazioni con i media, nonché un potere contrattuale e di spesa con previsione di limiti di importo per la firma singola e (b) l'operatività sui conti correnti della Società con previsione di limiti di valore sia per la singola, sia per quella congiunta con l'Amministratore Delegato o il Presidente. Sono vigenti anche due **procure**:
- ❖ la prima in capo all'Amministratore Delegato che è stato individuato quale Datore di Lavoro in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e Responsabile in materia di prevenzione e tutela dell'Ambiente, Igiene e Qualità dell'organizzazione aziendale;
- ❖ la seconda in capo al Chief Financial Officer cui sono stati attribuiti poteri di firma e rappresentanza per la gestione quotidiana e poteri bancari (questi ultimi con limiti di importo per la firma singola e firma congiunta del Presidente o dell'Amministratore Delegato per il sopra soglia).

Il Collegio Sindacale della Società è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutti i Sindaci effettivi e i Sindaci Supplenti della Società sono muniti dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 148, comma 4, del Testo Unico, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico.

Il controllo contabile è svolto da una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale.

2.4 Assetto organizzativo di Italiassistenza S.p.A.

Italiassistenza ha sede legale in Reggio Emilia, in Viale IV Novembre n. 21.

La medesima, inoltre, dispone di due unità locali:

- Unità locale n. 1: Bresso (MI), via Lillo Del Duca n. 10, data apertura 01/06/2016;
- Unità locale n. 2: Milano (MI), via Giovanni Terruggia n. 2, data apertura 01/09/2020 (si occupa dello svolgimento in via diretta dei servizi socioassistenziali e di ricerca e selezione del personale).

Come già illustrato in precedenza, l'attività di Italiassistenza si sviluppa in due principali macro-aree, che rappresentano le Divisioni in cui la Società è articolata:

- A. RETE PRIVATASSISTENZA
- B. DISEASE MANAGEMENT

La **Divisione Rete Privatassistenza** raggruppa due aree: Sviluppo Rete e Gestione Rete; eLa Divisione Rete Privatassistenza opera, innanzitutto, attraverso la promozione e il coordinamento della rete di centri licenziatari del marchio Privatassistenza (presenti sull'intero territorio nazionale), i quali, utilizzando detto marchio, erogano servizi di assistenza domiciliare, sanitaria e socio-assistenziale nei confronti del mercato privato delle famiglie. I rapporti con i licenziatari sono disciplinati da un modello organizzativo, gestionale e di controllo rappresentato da un Contratto di Licenza Marchio che viene periodicamente aggiornato.

A partire dal mese di settembre 2020, Italiassistenza eroga anche in via diretta i predetti servizi di assistenza domiciliare, sanitaria e socioassistenziale nei confronti del mercato privato delle famiglie. All'interno della Rete Privatassistenza vi è poi una ulteriore area, denominata Easy Life, nella quale rientrano **(i)** tutti quegli accordi di collaborazione che Italiassistenza stipula con partner esterni al fine di mettere a disposizione della Rete Privatassistenza e, quindi, dei licenziatari una serie di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività da offrire ai clienti finali (ausili per la mobilità, montascale, etc.); **(ii)** convenzioni e programmi di Benefit Management (welfare aziendale e flexible benefits) stipulati da Italiassistenza con primarie società italiane e multinazionali, sulla base dei quali vengono proposti servizi di assistenza sanitaria ai dipendenti delle aziende che decidono di aderire ai progetti di welfare offerti dalle predette società.

La **Divisione Disease Management**, come meglio descritto al paragrafo 2.2., ha a oggetto i servizi sanitari rivolti alle aziende farmaceutiche, anch'essi posti in essere sulla base di standard contrattuali predeterminati.

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 Premessa

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di onestà, integrità e responsabilità sociale di Italiassistenza da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: dai soci, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, consolidano la fiducia e la reputazione di cui Italiassistenza gode nei confronti dei soggetti terzi, oltre ad assolvere a una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- messa a disposizione di chiare, semplici ed efficaci regole che permettano a tutti di svolgere le proprie funzioni e/o incarichi di lavoro, comportandosi e operando nel pieno rispetto delle leggi in materia;
- consentire alla Società, grazie a un sistema di presidi di controllo e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- la previsione di un Organismo di Vigilanza, a diretto contatto con il Consiglio di Amministrazione, con compiti di monitoraggio e verifica sull'efficace funzionamento del "Modello" nonché sulla sua osservanza;
- l'attenzione costante al continuo miglioramento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo mediante l'analisi non solo di quanto previsto dalle procedure, ma dai

comportamenti e dalle prassi aziendali, intervenendo tempestivamente con azioni correttive e/o preventive ove necessario.

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, (ii) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, (iii) tutti i Dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra, (iii) coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società agiscono su mandato o per conto della stessa (es: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, clienti), sotto la direzione o vigilanza del vertice aziendale (di seguito i **Destinatari**).

3.2 Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D. Lgs. 231/2001

In sede di aggiornamento, l'attività di **Risk Assessment** è stata condotta secondo le modalità di seguito descritte:

- attraverso la disamina della documentazione aziendale rilevante (tra cui organigramma societario, statuto sociale, deleghe di poteri e procedure aziendali su tematiche sensibili in relazione ai reati previsti dal Decreto) sono stati individuati i Processi Aziendali che rappresentano Aree di Rischio in relazione con i reati ricompresi nel Catalogo 231;
- individuazione, nell'ambito dei Processi, (i) delle attività aziendali esposte al rischio di commissione delle fattispecie di reato ex D. Lgs. 231/2001 (c.d. Attività Sensibili), (ii) dei reati presenti nel Catalogo 231 astrattamente configurabili in relazione a ciascuna Attività Sensibile con descrizione esemplificativa delle possibili modalità di commissione dei reati stessi e (iii) delle figure aziendali responsabili di dette Attività Sensibili (c.d. Key Officer);
- acquisizione della conoscenza delle Attività Sensibili e nonché dei meccanismi di controllo in essere, attraverso l'analisi della documentazione sociale e lo svolgimento di interviste strutturate con i *Key officer*;
- valutazione del rischio relativo alle singole Attività Sensibili, attraverso l'applicazione di predefiniti parametri di valutazione del rischio inerente, del livello di adeguatezza dei presidi di controllo e del rischio residuo o concreto utilizzando la metodologia descritta nel successivo paragrafo;
- predisposizione di un documento riassuntivo di quanto sopra contenente il percorso di Risk Assessment e l'identificazione delle azioni di miglioramento da attuare al fine di aumentare la soglia di prevenzione del rischio (c.d. Gap Analysis);
- sulla base dei risultati ottenuti, aggiornamento delle Parti Speciali del Modello.

3.3 Metodologia di valutazione del rischio Si rimanda al documento "Risk Assessment".

3.4 Sistema di Controllo Interno

Ai fini del presente Modello, la Società è dotata di presidi di controllo interno finalizzati alla

prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Per chiarezza espositiva, i predetti presidi possono essere suddivisi in:

(1) **Presidi di controllo orizzontali**, aventi carattere generale e applicabili in relazione a tutti i processi nei quali si articola l'attività aziendale;

(2) **Presidi di controllo verticali**, specifici per i diversi processi e attività aziendali, rinvenibili nelle Parti Speciali del Modello con riguardo ai singoli processi considerati rilevanti ai fini della *compliance* 231.

A titolo di completezza, si evidenzia che il grado di controllo che la Società decide di attuare per ciascuna attività a rischio è funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile dalla Società stessa per quella determinata attività. Come noto, il concetto di "rischio accettabile" è elemento essenziale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo in quanto, in assenza di una sua preventiva determinazione, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili sarebbe virtualmente infinita, con intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Ciò detto, come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria, con riguardo ai reati dolosi la soglia concettuale di accettabilità è costituita da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente (v. art. 6, comma 1, lett. c, del D. Lgs. 231/2001); come evidenziato in giurisprudenza, la "frode" a cui fa riferimento il D. Lgs. 231/2001 non richiede necessariamente veri e propri artifici e raggiri; al tempo stesso la frode non può però nemmeno consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231. Essa presuppone che la violazione del Modello 231 sia determinata comunque da un aggiramento delle misure di sicurezza idoneo a forzarne l'efficacia.

Con riguardo invece ai reati-presupposto colposi la soglia di "rischio accettabile" è rappresentata dalla "realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la piena osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001".

In base a questi principi, per tutte le Attività Sensibili considerate "a rischio" di reati presupposto, il Modello 231 della Società è stato costruito avendo come obiettivo la definizione di protocolli: 1) che siano ragionevolmente in grado di impedire tutti i possibili reati dolosi, se non previa elusione fraudolenta, e 2) che prevedano un adeguato sistema di controlli di quegli adempimenti la cui omissione potrebbe portare a reati colposi.

3.5 Presidi di Controllo orizzontali

I presidi di controllo che hanno impatto prevenzionale su tutte le attività a rischio emerse in sede di Risk Assessment e in tutti i processi aziendali sono i seguenti:

1. **Codice Etico**: la Società ha adottato un Codice Etico che sancisce valori e regole di "deontologia aziendale" che Italiassistenza riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei

Destinatari del presente Modello. Come noto, l'adozione di un Codice Etico quale utile strumento di governance costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Deve costituire profilo di riferimento per ogni realtà imprenditoriale la raccomandazione di un elevato standard di professionalità, nonché il divieto di comportamenti che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valori etici e deontologici.

2. **Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro:** comprende un (i) sistema di assegnazione di deleghe e procure² che riflettano le responsabilità gestionali con attribuzione di poteri di rappresentanza coerenti e poteri di spesa allineati e mai illimitati e (ii) la presenza di un organigramma aggiornato e con chiare linee di riporto cui sono ricollegate job description puntuali ed esaustive. Nell'ambito del sistema organizzativo, particolare attenzione viene prestata ai sistemi premianti dei dipendenti, necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso il conseguimento degli obiettivi aziendali. Tali sistemi premianti, se basati su target di performance palesemente immotivati e inarrivabili, potrebbero costituire un incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

3. **Procedure manuali e informatiche:** presenza di adeguate disposizioni aziendali a presidio delle attività Sensibili nel rispetto dei principi di segregazione dei ruoli, tracciabilità e controllo.

4. **Ruoli e responsabilità:** devono essere definiti formalmente i ruoli, compiti, responsabilità di ciascuna Funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio.

5. **Segregazione delle funzioni:** deve essere garantito il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella della decisione, dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo.

6. **Tracciabilità, archiviazione e conservazione della documentazione:** deve essere assicurata la tracciabilità documentale di ciascun passaggio rilevante del processo, nonché la corretta e documentata archiviazione, conservazione e verificabilità della documentazione rilevante in relazione a ciascun processo, operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. E' opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti.

7. **Documentazione dei controlli:** è inoltre necessario assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di

² Si intende per delega un atto interno di attribuzione di funzioni e compiti. Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una Funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una procura di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega. La Società valuta di volta in volta, sulla base di criteri quantitativi (frequenza dei rapporti con la P.A.) e qualitativi (importanza della relazione con la P.A.), l'opportunità e il grado di formalizzazione dei poteri attribuiti a colui che, all'interno o per conto della società stessa, si interfaccia con gli incaricati della Pubblica Amministrazione. I poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti, assegnati e comunicati correttamente, prevedendo - quando richiesto - una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate, e la correttezza dei risultati emersi.

8. Clausole contrattuali: devono essere inserite all'interno dei contratti che regolano lo svolgimento dell'Attività Sensibile apposite clausole volte a tutelare Italiassistenza dalle condotte poste in essere dalle proprie controparti contrattuali, in violazione del Modello e delle procedure aziendali che di esso sono attuazione. Tali clausole prevedono, a esempio: i) la dichiarazione da parte della controparte di conoscere e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello 231 della Società; ii) la facoltà in capo alla Società di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

9. Flussi informativi: i Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolte nelle Attività Sensibile/Processi devono comunicare all'Organismo di Vigilanza e agli ulteriori organi aziendali interessati (es: Collegio Sindacale) eventuali informazioni rilevanti in relazione alla specifica attività/processo, e in particolare la conoscenza di situazioni in cui l'Attività Sensibile/processo sia stato posto in essere in violazione delle procedure aziendali in vigore; inoltre, è prevista la predisposizione e l'aggiornamento di report periodici riepilogativi contenenti informazioni rilevanti in relazione all'Attività Sensibile/processo di volta in volta rilevanti nonché la previsione di incontri periodici con i singoli Responsabili di Funzione e con il personale dedicato allo svolgimento delle Attività Sensibili.

10. Sistema di gestione delle risorse finanziarie: la gestione finanziaria è supportata da processi autorizzativi delle spese strutturati e da strumenti informatici dedicati, impostati su workflow coerenti con i poteri di spesa e i ruoli organizzativi formalmente definiti. Tali sistemi e processi sono ispirati ai principi di: (i) separazione dei compiti (il soggetto richiedente la spesa è diverso dal soggetto che l'autorizza che è diverso da chi materialmente effettua il pagamento e lo registra); (ii) tracciabilità di tutti i movimenti finanziari e riconciliabilità degli stessi con il sistema amministrativo-contabile; (iii) individuazione del rationale della spesa da sostenere; (iv) previsione di forme di pagamento standard; (v) adozione di un processo di budgetizzazione e di controllo di gestione che consenta la tracciabilità e la ricostruibilità a posteriori dei singoli passaggi.

11. Comunicazione e formazione: la comunicazione deve riguardare il Modello 231, i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi informativi e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Inoltre, occorre consentire l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale. Deve essere inoltre sviluppato un adeguato programma di formazione che illustri i soggetti destinatari, il contenuto dei corsi di formazione, la periodicità, le modalità di erogazione, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

12. Predeterminatezza e misurabilità: il presidio richiede il rispetto di principi di predeterminatezza e misurabilità in relazione alla definizione di meccanismi di determinazione di esborsi o pagamenti da parte della Società (es. componente variabile della retribuzione ai dipendenti, onorari dei consulenti, etc.).

13. Presidi di controllo relativi ad Attività Sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi: il presidio richiede - nel caso in cui una delle Attività Sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti

terzi - che venga prevista, ad esempio: (i) la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto della società, i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello; (ii) l'obbligo da parte del terzo che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione e delle informazioni comunicate alla Società; (iii) la facoltà in capo alla Società di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

14. Adozione di un Sistema di Whistleblowing: con la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”), nel testo del Decreto è stato introdotto il sistema di disciplina e gestione delle segnalazioni effettuate dai dipendenti di enti pubblici e privati in merito a violazioni rilevanti ai fini del Decreto. In relazione a tale normativa, la Società: (i) deve attivare «uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte», (ii) comunica ai predetti soggetti il/i canale/i alternativo/i, specificamente rivolto/i alle segnalazioni di cui alla Legge n. 179/2017, idoneo/i a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

15. Nomina di un Organismo di Vigilanza: l'organismo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo finalizzati a garantire la vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello.

16. Adozione di un Sistema Disciplinare: a garanzia dell'efficace attuazione del Modello, il Sistema deve contenere le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello medesimo.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha: (i) adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; (ii) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, i requisiti di **autonomia e indipendenza** sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società..

E', inoltre, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Il connotato della **professionalità** deve essere riferito al "*bagaglio di strumenti e tecniche*" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; in tal senso, la Società ha deciso di valorizzare tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e gestione e di tipo giuridico, con particolare riguardo alle tematiche lavoristiche e penali.

Con particolare riguardo ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse che la Società ha attivato per la gestione dei relativi aspetti e, in particolare, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La **continuità di azione**, che garantisce una efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è garantita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di specifiche indicazioni nel corpo del D. Lgs. 231/2001, Italiassistenza ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, secondo cui l'Organismo di Vigilanza è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" e, conformemente alle *best practice*, Italiassistenza si è orientata nella scelta di un Organismo collegiale, composto da tre membri; la maggioranza dei Membri è sempre formata da soggetti esterni alla Società. In caso di parità di voti, prevale sempre quello del Presidente. L'Organismo di Vigilanza resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

È necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati:

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;
- coloro che siano imputati per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001;
- coloro che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri delle società da questa controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
- coloro che siano legati alla società o alle società da questa controllate e/o partecipate, alle società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta per quelli indicati dalla lettera e).

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico.

La revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per i sotto elencati motivi:

- cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- venir meno dei requisiti di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- per giusta causa ed in ogni caso per grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; la delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza provvede alla sua sostituzione.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

- L' Organismo di Vigilanza è chiamato, sul piano generale, ad assolvere i seguenti compiti: vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello adottato;
- disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutazione della necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali e/o a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza di Italiassistenza il compito di:

- elaborare e implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle "Attività Sensibili" e sulla loro efficacia, tenendo

presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione; effettuare il monitoraggio delle Attività Sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;
- dispone di un budget definito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting* idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie - Whistleblowing

Al fine di poter esercitare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere destinatario di: **(i)** segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello e del Codice Etico (di seguito, **Segnalazioni**); **(ii)** informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'Organismo di Vigilanza stesso (di seguito, classificate in **Informazioni Generali e Informazioni sulle Attività Sensibili**).

In linea generale, deve essere permesso all'Organismo di Vigilanza di accedere a ogni tipo d'informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'Organismo di Vigilanza di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Con specifico riferimento alle **Segnalazioni**, occorre tenere presente quanto disposto dalla Legge n. 179/2017 (c.d. *whistleblowing*). A titolo di premessa, si rammenta che il riferimento è a segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello della Società, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Ciò posto, la Società (i) deve attivare «*uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte*», (ii) comunica ai predetti soggetti il/i canale/i alternativo/i, specificamente rivolto/i alle segnalazioni di cui alla Legge n. 179/2017, Italiassistenza S.p.A. ha attivato il canale di posta elettronica dedicata o.vigilanza@italiassistenza.it. Le segnalazioni possono essere effettuate anche a mezzo di posta fisica all'indirizzo: Organismo di Vigilanza di Italiassistenza, Via Lillo del Duca, 10, 20091 Bresso (Milano).

Sempre con riguardo alle Segnalazioni, si rammenta che coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed è in ogni caso assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate con dolo o colpa grave.

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante deve essere ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 ed è sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al presente Modello.

Salvo quanto segue, si evidenzia che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti,

licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento è ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello della Società. La Segnalazione si intende effettuata in buona fede quando la stessa è effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati.

Per quanto concerne le **Informazioni Generali**, le stesse sono indispensabili al fine di consentire/agevolare le attività di vigilanza che competono all'Organismo di Vigilanza; quest'ultimo deve ottenere tempestivamente le Informazioni Generali ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati ricompresi nel Catalogo 231 (di seguito, Reati);
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure;
- copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- qualsiasi incarico conferito o che s'intende conferire a membri del Collegio Sindacale diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile.

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza e dovranno essere effettuate in forma scritta, utilizzando la casella di e-mail o.vigilanza@italiassistenza.it.

Infine, per consentire il monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito delle Attività Sensibili di cui alle Parti Speciali, i Responsabili di Funzione sono tenuti a trasmettere all' Organismo di Vigilanza le **Informazioni sulle Attività Sensibili** realizzate.

In particolare, i contenuti informativi riguardanti le Attività Sensibili, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi sono regolamentati in un'apposita procedura.

4.5 Doveri di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Delegato circa gli esiti di ciascuna verifica eseguita;
- la seconda, almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Quanto a tale seconda linea di reporting, l'Organismo di Vigilanza predispone, con cadenza annuale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.).

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, immediatamente, anche individualmente, trasmette all'Amministratore Delegato una segnalazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in società per i diversi profili specifici.

Gli incontri con le Direzioni/Funzioni cui l'Organismo di Vigilanza fa riferimento devono essere verbalizzati. Le copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare detto organo per motivi urgenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'Organismo di Vigilanza e in genere per le attività che riguardano il Modello, dovranno essere convocati anche i membri dell'Organismo di Vigilanza.

4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni.

Le informazioni, segnalazioni, report o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

ITALIASISTENZA SPA

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare

Il D. Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale e integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Pertanto: **(i)** a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento; **(ii)** nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile; **(iii)** la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, a istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il Presidente individua - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il Presidente comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e il Presidente provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

5.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, Italiassistenza intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

Incorre nel **provvedimento di ammonizione verbale** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

Incorre nel **provvedimento di ammonizione scritta** il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

Incorre nel **provvedimento della “multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione”**, secondo quanto indicato dal CCNL sopra citato, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

Incorre nel **provvedimento della “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro”**, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza

volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

Incorre nel **provvedimento del “licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto”**, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”, ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il **tipo** e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto: (i) dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; (ii) del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; (iii) delle mansioni del lavoratore; (iv) della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di Italiassistenza di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato: (i) al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare; all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; (ii) al grado di intenzionalità del suo comportamento; (iii) alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

5.4 Misure applicate nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti (qualora dovessero essere nominati), accertata ai sensi del precedente paragrafo, la Società adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.5 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto

previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, compresa la revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro o ai membri del Consiglio di Amministrazione responsabili della violazione.

5.6 Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.7 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori.

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con Italiassistenza costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

5.8 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, a esempio, la revoca dell'incarico al singolo componente/all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo componente/OdV, così come previsto dal Modello.

CAPITOLO 6

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che l'azienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, a osservare e a attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società. I contenuti devono altresì garantire un approfondimento sulle possibili modalità commissive dei reati presupposto.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- in fase di assunzione, promuove nei confronti dei neo-assunti l'informativa relativa al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, al Codice Etico, consegnando una copia di entrambi i documenti il primo giorno di lavoro;
- possibilità di accesso alla sezione del sito internet aziendale appositamente dedicata al D. Lgs. 231/2001 con possibilità di lettura e stampa del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;

La comunicazione è attuata inoltre attraverso gli strumenti organizzativi adeguati ad assicurare una comunicazione capillare, efficace, autorevole (cioè emessa ad adeguato livello), chiara e dettagliata, periodicamente aggiornata e ripetuta.

I corsi sono a carattere obbligatorio e si provvede a tracciare e registrare l'avvenuta partecipazione ai corsi formativi da parte del personale. La documentazione in generale relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata e disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a prenderne visione.

La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori ai quali vengono resi disponibili entrambi i documenti attraverso la consultazione *on line* sul sito internet della Società.

ITALIASISTENZA SPA

CAPITOLO 7

ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri a esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Restano in capo all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- condurre ricognizioni periodiche volte a identificare eventuali aggiornamenti al novero dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

I Responsabili delle Funzioni interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

ITALIASISTENZA SPA

ITALIASSISTENZA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

RAPPORTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001 La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del d.lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

1.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Il reato previsto dall'art. 316-ter c.p. si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche *ex art. 640-bis c.p.* I rapporti tra le due fattispecie sono controversi. Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: *“L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che la condotta sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi*

dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.³”

13 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, II comma, n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da artifici o raggiri, attraverso la quale, inducendo taluno in errore, il soggetto agente procura a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiri, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere e orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., che viene ad integrarsi qualora il fatto di cui al I comma dell'articolo medesimo sia perpetrato a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.

14 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La condotta tipica del reato è individuabile *per relationem* mediante il richiamo espresso, da parte dell'articolo in analisi, alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi appena evidenziati. Si richiede altresì, quale elemento specializzante, che l'oggetto materiale sul quale debba ricadere l'attività truffaldina sia costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

15 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La norma prevede un aggravamento della pena nel caso in cui il fatto sia commesso abusando della

³ Corte costituzionale, 12 marzo 2004, n. 95, D&G - Dir. e Giust. 2004, f. 16, 21 nota (NATALINI).

qualità di operatore di sistema.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.lgs. 231/01 soltanto se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società, una volta che la Società abbia ottenuto un finanziamento da parte di un ente pubblico, violi il sistema informatico dell'ente al fine di inserire un importo, relativo al finanziamento, superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.6 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato in esame concerne la commissione di una frode “*nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente*”.

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della [pubblica amministrazione](#) e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

È un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un [ente pubblico](#) o con un'impresa esercente un [servizio di pubblica necessità](#), e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal [mediatore](#) e dal [rappresentante](#).

Il [contratto di fornitura](#) assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

1.7 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Il reato in esame si realizza, quando il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, qualora, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, si consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

1.8 Corruzione per l'esercizio della funzione e Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente a oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro o altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

La corruzione si sostanzia in un accordo illecito tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di

pubblico servizio) teso al raggiungimento di un vantaggio reciproco. Per il fatto corruttivo è punito anche il privato corruttore.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria.

La corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); la corruzione è impropria se lo scambio ha, seppur indebitamente, per oggetto l'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale (art. 318 c.p.).

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'**art. 318 c.p.** (corruzione per l'esercizio della funzione, c.d. corruzione impropria) punisce la condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La corruzione del pubblico ufficiale (*ex* "Corruzione per un atto d'ufficio") viene riformulata ora, dunque, in modo da rendere punibile chi riceve indebitamente denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, a prescindere dall'adozione o dall'omissione di singoli – specifici - atti inerenti al proprio ufficio.

La fattispecie di cui all'**art. 319 c.p.** (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, c.d. corruzione propria) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. e quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, secondo la definizione di cui all'art. 358 c.p.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, ai sensi dell'art. 321 c.p., a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità (il privato corruttore).

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

19 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per

ottenere un risultato favorevole.

1.10 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

L'art 319-*quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovuti.

La fattispecie incriminatrice in esame tutela i principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché il principio della libertà di autodeterminazione del privato.

Gli elementi essenziali costitutivi di questo reato sono: (i) l'abuso di qualità o di potere da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. L'abuso di qualità ricorre quando gli atti compiuti dal soggetto non rientrano nella sfera della sua competenza funzionale o territoriale, ma egli fa valere la sua qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio per conseguire il suo scopo illecito. L'abuso di potere si realizza tutte le volte in cui i poteri sono esercitati fuori dei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle istruzioni di servizio o senza le forme prescritte; (ii) l'induzione comprende ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione che abbia come risultato di determinare la vittima a tenere una data condotta. Secondo parte della dottrina, l'induzione comprende anche l'inganno, sia nella forma degli artifici o raggiri, sia nella forma della semplice menzogna; (iii) la promessa o dazione al soggetto attivo o a un terzo di denaro o altra utilità. La promessa è l'impegno ad eseguire una prestazione futura; nel concetto di dazione rientra anche la ritenzione, ravvisabile, ad esempio, nel caso del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, si faccia regalare da un privato un oggetto che gli era stato consegnato semplicemente in visione o in prova. Si precisa come al concetto di "utilità" sia riconducibile qualsiasi cosa che rappresenti un vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale oggettivamente apprezzabile per la persona (pertanto anche i "favori sessuali").

Il reato in analisi è un reato proprio, integrabile esclusivamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Il secondo comma dell'art. 319-*quater* c.p., tuttavia, punisce anche chi dà o promette denaro o altra utilità, essendovi stato indotto da soggetti sopra menzionati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà: (i) del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, inducendo altri all'indebitato. Il dolo, dovendo investire tutti gli elementi del reato, esige anche la conoscenza del carattere indebito della dazione o promessa, cosicché se l'agente in buona fede ritiene che questa gli sia dovuta, il dolo è escluso, salva la sua responsabilità per altri eventuali reati ravvisabili nel fatto; (ii) del privato di effettuare indebitamente la dazione o la promessa aderendo consapevolmente all'induzione esercitata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. La semplice promessa di pagamento è, pertanto, sufficiente ad integrare gli estremi del reato consumato, costituendo il pagamento dell'indebitato un *post factum* che serve solo alla realizzazione dell'illecito profitto, ma che è ininfluenza sul già avvenuto perfezionamento del reato.

Valutando il reato dal punto di vista del soggetto passivo (dipendente o collaboratore che viene indotto a dare o promettere dal funzionario pubblico) il medesimo rileva nell'ambito dello svolgimento delle attività che comportano il "contatto" con funzionari pubblici.

Valutando il reato dal punto di vista del soggetto attivo, lo stesso è configurabile nelle sole ipotesi in cui la Società assuma ruoli di incaricato di pubblico servizio.

1.11 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale e quella di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

1.12 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

1.13 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Tale ipotesi di reato si configura, dunque, nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o, a seconda dei casi, il soggetto privato rifiutino l'illecita proposta. Il reato consiste essenzialmente nella formulazione di una proposta di accordo corruttivo non accettata.

1.14 Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La norma è tesa a punire la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato il quale si trova costretto a promettere o a compiere un atto di disposizione che

altrimenti non avrebbe posto in essere, per evitare un male ingiusto prospettato dal pubblico ufficiale.

Ne consegue che per Italiassistenza S.p.A. la relativa area di rischio potrebbe sussistere solo qualora un dipendente aziendale rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Nell'ambito di questa fattispecie il privato non concorre nel fatto posto in essere dal pubblico ufficiale, rivestendo, invece, il ruolo di persona offesa dal reato.

L'art. 317 c.p. è stato modificato dall'art. 3 della l. 27 maggio 2015, n. 69 che ha nuovamente esteso l'ambito soggettivo di applicazione agli incaricati di pubblico servizio oltre ai pubblici ufficiali (come era previsto prima dell'intervento ad opera dell'art. 1, comma 75, lett. d), l. 6 novembre 2012, n. 190. La riforma del 2015, invece, non ha apportato modifiche alla disciplina introdotta dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 con riguardo alla condotta tipica. La norma, infatti, continua a prevedere che il delitto di concussione possa essere integrato esclusivamente con una condotta costringitiva del soggetto attivo, non trovando più spazio all'interno della norma la c.d. "concussione per induzione". L'originaria forma di concussione mediante induzione è rimasta un'autonoma fattispecie delittuosa (l'induzione indebita a dare o promettere utilità) disciplinata dall'art. 319-quater c.p.

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale elemento principale per distinguere l'ipotesi costringitiva da quella induttiva risiede nel carattere ingiusto del male prospettato dal pubblico ufficiale al privato nel caso della concussione. Ad esempio, il pubblico ufficiale minaccia di non rilasciare una concessione che il privato avrebbe diritto ad avere. Un ulteriore elemento di distinzione è stato ravvisato dalla giurisprudenza nel fatto che la coazione psicologica è di intensità minore rispetto a quella caratteristica della costrizione (che, invece, è idonea a determinare uno stato di soggezione del privato) e tale, quindi, da lasciare un margine di autodeterminazione maggiore in capo al soggetto privato.

1.15 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività contemplate agli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni

pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis, II co., n. 2, c.p.).

1.16 Circostanze attenuanti (art. 323-bis c.p.)

È prevista una riduzione della pena se, tra gli altri, i fatti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322 e 322-bis c.p. risultano di particolare tenuità.

L’art. 1, comma 1, lett. b) l. 27 maggio 2015, n. 69 ha determinato l’inserimento di un secondo comma in cui è disciplinata un’ulteriore circostanza attenuante per le fattispecie previste dagli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.: la disposizione prescrive ora la riduzione della pena prevista per i suddetti reati, da un terzo a due terzi, per i soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.

1.17 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi».

La norma, quindi, è tesa a punire accordi illeciti tra privati, aventi ad oggetto un’attività di intermediazione con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, affinché ponga in essere i reati di corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il comma 2 punisce anche la condotta del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità non dovuti al soggetto intermediario.

1.18 Peculato (art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.

La fattispecie di cui sopra configura un reato proprio in quanto può essere commessa solo da soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. A titolo di completezza, si segnala che le linee guida di Confindustria ipotizzano una teorica responsabilità a titolo di concorso della Società – quale soggetto extraneus – nel compimento della condotta delittuosa da parte del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di Pubblico Servizio. A livello di giurisprudenza, i casi di concorso dell’extraneus da parte di Società nel reato in oggetto sono residuali e comunque non

attinenti a casistiche rilevanti per Italiassistenza.

1.19 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

“1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. / 2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

La fattispecie di cui sopra configura un reato proprio in quanto può essere commessa solo da soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. A titolo di completezza, si segnala che le linee guida di Confindustria ipotizzano una teorica responsabilità a titolo di concorso della Società – quale soggetto extraneus – nel compimento della condotta delittuosa da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio. A livello di giurisprudenza, i casi di concorso dell'extraneus da parte di Società nel reato in oggetto sono residuali e comunque non attinenti a casistiche rilevanti per Italiassistenza.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

La fattispecie di cui sopra configura un reato proprio in quanto può essere commessa solo da soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. A titolo di completezza, si segnala che le linee guida di Confindustria ipotizzano una teorica responsabilità a titolo di concorso della Società – quale soggetto extraneus – nel compimento della condotta delittuosa da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio. A livello di giurisprudenza, i casi di concorso dell'extraneus da parte di Società nel reato in oggetto sono residuali e comunque non attinenti a casistiche rilevanti per Italiassistenza.

2. Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

2.1 Premessa

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 (cioè, di quei soggetti la cui qualifica è necessaria a integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso).

Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

2.2 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche *“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. n. 300/1999”*

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal d.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “*pubblici ufficiali*” e degli “*incaricati di pubblico servizio*”.

2.3 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Ai sensi dell’art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui che *“esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Ai sensi dell’art. 358 c.p. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito quanto segue.

Al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni

esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

3. Funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate nei rapporti con la P.A., al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

4. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione, visite ispettive e/o accertamenti
- Gestione della partecipazione a gare pubbliche

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare “strumentali” a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione
- Gestione delle consulenze

- Gestione degli agenti
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione Acquisti
- Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazione e liberalità

5. Il sistema organizzativo generale

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di **strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:**

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- A. separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "*segregazione delle funzioni*");
- B. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "*tracciabilità*");
- C. adeguato livello di formalizzazione.

In particolare: **(i)** l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti; **(ii)** devono essere definite apposite *policy* e procedure operative con particolare riferimento ai processi attinenti aree a rischio di reato; **(iii)** devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

I Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata.

6. Il sistema delle deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “*certezza*” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende **per “delega”** quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende **per “procura”** il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A devono essere dotati di delega formale e – ove occorra – anche di procura;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;

- f) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

7. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b) è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di

rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.

8. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente par. 7, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

8.1 Gestione rapporti con Amministrazione Finanziaria

La regolamentazione dell'attività deve prevedere: **(i)** ruoli e responsabilità delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo; **(ii)** protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A.; **(iii)** conferimento di mandato/procura al soggetto coinvolto in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarlo del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento; **(iv)** redazione da parte del procuratore sopra indicato di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite.

8.2 Gestione della partecipazione a gare pubbliche

La regolamentazione dell'attività deve prevedere: **(i)** chiarezza su ruoli e compiti delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti con la P.A., prevedendo controlli in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di informazioni avanzate dalla Società nei confronti degli uffici competenti della P.A. ovvero delle richieste avanzate nei confronti della Società da esponenti della P.A.; **(ii)** specifici flussi informativi tra le funzioni (o parti contrattuali) coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento; **(iii)** la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A., cui conferire apposita delega e procura; **(iv)** la segregazione delle funzioni titolari delle attività di predisposizione dell'offerta e di presentazione dell'offerta, prevedendo specifiche forme di verifica della congruità dell'offerta, graduate in relazione alla tipologia e dimensione della attività contrattuale; **(v)** un sistema di controlli idoneo ad evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per partecipare alla gara e/o per l'aggiudicazione dell'incarico attraverso altre procedure, ovvero che determinino il rischio di claims da parte di terzi soggetti; **(vi)** la segregazione delle attività di conclusione del contratto, di fatturazione, di verifica della liquidazione e degli addebiti; **(vii)** modalità e termini di gestione delle contestazioni del cliente, individuando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere; **(viii)** la segregazione delle funzioni incaricate delle attività di negoziazione con i clienti delle varianti contrattuali, di adeguamento del prezzo, e delle relative verifiche sull'importo da fatturare al cliente; **(ix)** inserimento di specifiche clausole contrattuali (con sanzione) nei rapporti con il personale infermieristico dirette al rispetto del Modello e del Codice Etico.

8.3 Processi strumentali

8.4.1 Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

- una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- un sistema predefinito di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- la verifica dell'esistenza in capo al candidato di conflitti di interesse con Pubbliche Amministrazioni;
- il rilascio da parte del candidato di un'autocertificazione nella quale si dà atto di "di non avere riportato sentenze di condanna o sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti – anche non definitive – e di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati dolosi che prevedano la pena della reclusione", con obbligo, in caso di assunzione, di consegnare il certificato casellario penale;
- l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;

- la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di: (i) livelli professionali di applicazione; (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare; (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione, avendo cura che questi ultimi non siano modulati unicamente o in maniera preponderante sulla *performance* professionale del dipendente;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

8.4.2 Gestione delle consulenze

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno di un Albo specifico), avendo cura di valutare anche gli aspetti inerenti la onorabilità e la professionalità;
- la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
- le modalità di determinazione dei compensi;
- l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- la definizione di una contrattualistica standard;
- la previsione del divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- il divieto di pagamento in contanti e di pagamento del corrispettivo su conto corrente non intestato al consulente;
- l'obbligo per i consulenti di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di dichiarare preventivamente la sussistenza di situazioni che possano creare conflitto di interessi ovvero impossibilità a operare fuori dall'ambito pubblico.

8.4.3 Gestione agenti

Attualmente la Società non dispone di una rete commerciale esterna; qualora quest'ultima dovesse essere implementata, si riportano di seguito i principi regolanti detta area di rischio: (i) modalità di esame e selezione agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie utilizzando appositi strumenti atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà e onestà necessari per il conferimento dell'incarico (anche eventualmente con richiesta del casellario giudiziale e carichi

pendenti); **(ii)** verifica dell'esistenza in capo al candidato di conflitti di interesse con Pubbliche Amministrazioni; **(iii)** previsione di ruoli e le responsabilità delle funzioni nell'ambito del processo di selezione degli agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie; **(iv)** formalizzazione del contratto e conferimento, laddove necessario, di una specifica procura a rappresentare la società dinanzi alla P.A., nella quale siano indicate le modalità e i termini di esercizio della delega societaria, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura; **(v)** la definizione di una contrattualistica standard.

8.4.4 Gestione dei flussi finanziari

La regolamentazione dell'attività di gestione delle risorse finanziarie deve contenere:

- una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità dei soggetti deputati alla gestione e al controllo delle risorse finanziarie, avendo cura di rispettare i principi generali di segregazione endo-procedimentale, di tracciabilità, archiviazione e ricostruibilità;
- in particolare, dovranno essere garantiti flussi continui di dati e informazioni ai soggetti responsabili dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- in particolare, dovrà essere sempre garantita la segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e di controllo delle risorse finanziarie;
- la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal responsabile diretto e archiviati;
- in particolare, ogni movimento contabile deve essere tracciabile, supportato da idonea documentazione, adeguatamente motivato e preventivamente approvato dagli organi aziendali competenti;
- il divieto generale di utilizzo non regolamentato del contante (nell'ambito dei limiti di legge) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziari, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretto di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- la formalizzazione di una procedura per la gestione della piccola cassa indicando le regole per il reintegro, le tipologie di spese autorizzabili e le regole di custodia;
- in particolare, formalizzazione e rigida applicazione della procedura sui rimborsi spese, specificando le tipologie di spese sostenibili, i livelli di autorizzazioni, i limiti massimi di importo, i casi in cui è possibile derogare; andrebbe, inoltre, definito il sistema di concessione delle carte di credito aziendali, stabilendo i criteri per la concessione e l'iter

autorizzativo da applicare ai richiedenti;

- la formalizzazione di una procedura per la apertura/chiusura di conti correnti bancari (definizione dell'iter autorizzativo da seguire, indicazione delle persone formalmente autorizzate a operare sui conti, esplicitazione dei meccanismi interni di monitoraggio, separazione di ruoli e responsabilità tra chi effettua le riconciliazioni bancarie e quelle di cassa).

8.4.5 Gestione acquisti

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare;
- le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (RDA, selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
- la formalizzazione dei processi e dei controlli previsti per le diverse fasi;
- le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc);
- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata sulla base del principio di segregazione tra chi ordina la spesa, chi la effettua e chi la controlla;
- formalizzazione di mansionari/job description e, quando occorre, di procure;
- regole di selezione dei fornitori che dovranno essere graduate a seconda del grado di rischiosità della tipologia di acquisto. In generale, la selezione non dovrà basarsi unicamente su criteri di tipo economico, ma dovrà riguardare anche altri elementi, quali ad esempio: (i) requisiti di onorabilità del fornitore, (ii) presenza di certificazioni, (iii) esistenza di eventuali autorizzazioni, se richieste; detti requisiti dovranno essere monitorati periodicamente sulla base di appositi scadenziari a sistema o a seguito di situazioni sopravvenute che il fornitore dovrà tempestivamente comunicare (ad es: modifiche agli assetti proprietari o alla governance della società, nuove dislocazioni degli stabilimenti produttivi ecc...);
- applicazione del principio *no order no pay*;
- tracciabilità dei pagamenti con rispetto del principio della piena coincidenza tra destinatari del pagamento e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

8.4.6 Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, e liberalità

La regolamentazione delle attività deve prevedere:

- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- la necessaria documentazione (c.d. "traccia") che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- la segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle attività svolte, con particolare riguardo a quelle che dovessero eccedere le regole previste dalla procedura.

8.4.7 Gestione recupero crediti e contenzioso

La regolamentazione di tali attività deve prevedere:

- l'individuazione dei compiti e degli ambiti di operatività dei soggetti coinvolti nel processo sia con riguardo alla fase stragiudiziale che alla gestione del contenzioso avendo cura di salvaguardare il principio di segregazione delle attività;
- le previsioni affinché l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;
- le modalità di selezione dei legali esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la

specifica causa (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;

- l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
- massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri e che la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai documenti giustificativi sia conservata in apposito archivio;
- al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta; inoltre, che nessun pagamento in favore del professionista sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore o sia effettuato a soggetto diverso dal professionista.

8.4.8 Gestione del Budget e del Controllo di gestione

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- la formalizzazione del processo di costruzione del budget che ne consenta la ricostruzione ex post;
- un sistema di autorizzazione degli extra-budget; a fronte di extra-budget deve essere prevista un'autorizzazione preventiva e una documentazione a supporto delle differenze budget/consuntivo;
- un sistema informativo per la gestione delle attività correlate al budget e al controllo di gestione.

8.4.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Società inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

ITALIASISTENZA SPA

ITALIASSISTENZA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)

REATI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

PARTE SPECIALE B

“Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

Parte Speciale - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1. Principi etici di riferimento

Italiassistenza S.p.A. riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale.

Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

2. L'art. 25–septies del D. Lgs. n. 231/2001

La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha introdotto la norma in oggetto, stabilendo la responsabilità dell'Ente in caso di omicidio colposo ovvero lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro; tali norme sono contenute nel D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. In particolare, quest'ultimo decreto prevede, al capo IV, sezione I, art. 55 e seguenti una serie di sanzioni penali per i datori di lavoro e i dirigenti (ma anche per i preposti, i medici e altri soggetti) che violino le norme in esso stabilite.

Il D. Lgs. n. 231/01 a sua volta, prevede un duplice regime sanzionatorio per l'Ente nel caso di omicidio colposo.

Si applica infatti una sanzione più lieve in tutti i casi in cui in cui l'omicidio colposo si sia verificato a causa di una violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La sanzione è aggravata nel caso in cui l'omicidio colposo sia commesso “con violazione dell'art. 55 comma 2” del Decreto Legislativo 81/2008, e cioè se il crimine sia stato causato:

- (a) della mancata valutazione dei rischi,
- (b) dalla mancata adozione del documento di sicurezza ovvero dall'adozione di un documento privo degli elementi di cui alle lettere: a), b), d) ed f) dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 (relazione sulla valutazione dei rischi, indicazione delle misure di protezione attuate e delle procedure di attuazione delle misure da realizzare, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici)
- (c) dal mancato rispetto degli accorgimenti di cui all'art. 18 comma 1 lettere q) e z), che impongono al datore di lavoro di “prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno” e di “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi” rilevanti ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione all'evoluzione delle tecniche di protezione e prevenzione antinfortunistica.

Per il reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime sempre commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è invece prevista una sanzione unica.

È poi di fondamentale importanza l'art. 30 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008, che sancisce:

“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6”.

3. Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza del lavoro richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione,

gestione e controllo previsto dal decreto.

3.1 Omicidio colposo (art. 589 cod. penale)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

La condotta del reato in esame consiste nel cagionare la morte di una persona per colpa, ovvero, ai sensi dell'art. 43 c.p., "a cause di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

In particolare, la condotta incriminata può essere attiva e quindi derivare da un'azione dell'agente, ovvero omissiva, quando l'agente non adotta un comportamento doveroso che, ove messo in atto, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, l'Ente è responsabile solo nel caso in cui tale reato sia stato commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro. Pertanto, in relazione alle previsioni del Decreto; soggetto attivo del reato è principalmente il datore di lavoro che, in quanto responsabile della gestione dell'impresa, è tenuto a garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Peraltro, è possibile che il datore di lavoro (art. 16 D. Lgs. n. 81/2008) deleghi ad altri soggetti alcune delle proprie funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Perché la delega abbia effetto deve: (a) risultare per atto scritto, e deve essere accettata per iscritto dal delegato, (b) il delegato deve possedere i requisiti di professionalità richiesti dalla natura delle funzioni delegate; (c) la delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l'autonomia di spesa necessaria per svolgere le funzioni delegate.

In ogni caso, la delega non fa venire meno per il datore di lavoro l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Gli obblighi del datore di lavoro in relazione alla sicurezza e alla salute del lavoratore sono oggi disciplinati dall'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008.

3.2 Lesioni personali colpose (art. 590 cod. penale)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro

619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Questa fattispecie sanziona chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale da cui derivi (art. 582 c.p.) una malattia nel corpo o nella mente, vale a dire un processo patologico che determini un'apprezzabile alterazione anatomica o menomazione funzionale dell'organismo, sotto il profilo fisico o psichico.

È da sottolinearsi che, ai sensi del Decreto, la responsabilità penale della persona giuridica consegue solo all'ipotesi in cui le lesioni siano gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 c.p., ed esse siano state causate come conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, ai sensi dell'art. 583 c. 1, la lesione è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, la lesione è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

4. Funzione della Parte Speciale – Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5. Le “Attività sensibili” ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che le aree interessate dal rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25–*septies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono quelle in cui si svolge l’attività di impresa.

Considerata la natura dell’attività svolta e il ruolo impiegatizio del personale utilizzato, devono essere presi in considerazione i locali e gli ambienti in cui si svolgono le attività di natura amministrativa e gestionale; al riguardo, si riscontra che tale tipologia di operatività tende a rendere remoto il rischio di incidenti sul lavoro di entità tale da generare responsabilità ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

La presente parte speciale si riferisce alla condotta del datore di lavoro e di ogni altro soggetto che, per previsione normativa o per atto negoziale assuma all’interno della Società una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, con il preciso scopo di garantire e assicurare la salute e la sicurezza dei luoghi durante il lavoro.

6. Principi generali di comportamento

A prescindere da quanto si dirà in seguito, in relazione a specifici obblighi comportamentali che gravano sul datore di lavoro e sugli altri soggetti destinatari della normativa in materia di sicurezza, è comunque fatto obbligo a tutti i lavoratori dipendenti della società, nonché ai collaboratori esterni, di:

- osservare la massima attenzione nello svolgimento delle proprie mansioni;
- eseguire unicamente le mansioni di propria competenza, opponendo, se del caso, il rifiuto al compimento di operazioni che risultino del tutto estranee alle proprie mansioni;
- attenersi scrupolosamente alle norme di legge e, soprattutto, alle procedure interne in

- tema di sicurezza sul lavoro;
- partecipare ai corsi di formazione;
 - apprendere le nozioni in tema di primo soccorso ed emergenza in caso di incendio;
 - osservare le prescrizioni derivanti dall'apposita cartellonistica affissa nei luoghi di lavoro della società;
 - indossare o comunque fare uso dei dispositivi di protezione individuali loro forniti dall'azienda, in relazione alle specifiche attività cui sono adibiti;
 - partecipare alle periodiche riunioni della sicurezza indette dal datore di lavoro con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ;
 - riferire agli organi preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza o, comunque, all'OdV, in relazione a ogni situazione di potenziale pericolo che si verifichi o che sia altrimenti accertata o ritenuta.

7. Principi specifici di comportamento

Destinatari principali dell'intero complesso normativo in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sono, come già detto, il datore di lavoro e gli altri soggetti che abbiano, per legge, o per atto negoziale assunto una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori.

Il datore di lavoro – o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato – dovrà porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la piena sicurezza dei lavoratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, secondo quanto previsto dalla legge.

Nelle parti che possano interessare la specifica tipologia di attività dell'azienda, quest'ultima ha intenzione di dare puntuale e concreta applicazione alle linee guida nazionali e internazionali indicate dal sopra citato art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008.

8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Società inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

ITALIASSISTENZA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)

REATI SOCIETARIE CORRUZIONE TRA
PRIVATI

I REATI SOCIETARI E IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 rubricato "*Reati societari*", dal quale è anche prevista, quale reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente dipendente da reato, la corruzione tra privati.

1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali è stato profondamente modificato dalla l. 27 maggio 2015, n. 69.

Prima di tale intervento legislativo, infatti, l'art. 2621 c.c. prevedeva un'ipotesi contravvenzionale di pericolo, mentre l'art. 2622 c.c. un delitto che richiedeva la realizzazione di un danno effettivo per i soci o per i creditori e che risultava aggravato se la commissione del fatto era avvenuta in una società quotata.

A seguito della riforma del 2015, invece, gli artt. 2621 e 2622 c.c. disciplinano entrambi ipotesi delittuose di pericolo e differenziano la repressione della medesima condotta tipica a seconda che il fatto sia commesso rispettivamente in società ordinarie o in società "emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea" o in quelle ad esse equiparate dal comma 2 del medesimo art. 2622 c.c. (vale a dire: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono).

Considerato che Italiassistenza non è quotata (né ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 2622 c.c.), ne consegue che, alla luce della recente riforma, la fattispecie disciplinata ora dall'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate) non costituisca un'area di rischio nell'attività svolta dalla società.

La norma prevista dall'art. 2621 c.c. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la

cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui questa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri soggetti in errore.

Il reato si configura, dunque, non solo con la consapevole falsa esposizione nelle comunicazioni sociali, bensì anche con la mera omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è dovuta per legge.

A seguito della riforma, la descrizione della condotta tipica non contiene più alcun riferimento esplicito alla possibilità che tali fatti materiali non rispondenti al vero possano anche essere oggetto di valutazioni.

La fattispecie è stata costruita come reato di mero pericolo, la cui integrazione prescinde quindi dalla causazione di un danno ai soci, e configurata come un delitto.

La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere al fine di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto.

La norma, dunque, richiede necessariamente in capo al soggetto attivo la sussistenza del dolo specifico dell'ingiusto profitto (la disposizione, come riformulata dall'art. 9 della l. 27 maggio 2015, n. 69, invece, non contiene più alcun riferimento al dolo intenzionale di ingannare i soci o il pubblico).

Il reato si configura anche nel caso in cui le informazioni non veritiere od omesse riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La l. 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato anche la disciplina relativa all'esclusione della punibilità. A seguito della riforma, l'art. 2621 c.c. infatti non prevede più l'esclusione della punibilità nei casi in cui: 1) la condotta non abbia alterato in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; 2) dai falsi siano derivate variazioni del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte o del patrimonio netto non superiori a soglie quantitative previste dalla precedente disciplina.

D'altro canto, il legislatore del 2015 ha richiesto espressamente per la configurazione della condotta tipica il requisito della rilevanza dei fatti materiali con riferimento sia all'ipotesi dell'esposizione non veritiera, sia a quella omissiva.

L'art. 10 della l. 27 maggio 2015, n. 69, inoltre, ha introdotto due ulteriori articoli che disciplinano, relativamente al reato previsto dall'art. 2621 c.c., i fatti di lieve entità e i casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In particolare, l'art. 2621-*bis* c.c., che descrive un'autonoma figura di reato, prevede, per quanto rileva per l'assistenza, che, qualora la condotta rilevante ai sensi dell'art. 2621 c.c. risulti, tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, di lieve entità, siano applicate delle pene inferiori.

L'art. 2621-*ter* c.c., invece, prescrive che per la valutazione relativa alla non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis* c.p. il giudice debba prevalentemente tenere conto dell'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dai fatti descritti negli artt. 2621 e 2621-*bis* c.c.

L'art. 12 della l. 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato, inoltre, anche il testo dell'art. 25-ter d. lgs. n. 231/01, da un lato, innalzando notevolmente le sanzioni pecuniarie previste per l'ente in relazione al reato di cui all'art. 2621 c.c.; dall'altro, inserendo tra i reati-presupposto anche la nuova fattispecie disciplinata dall'art. 2621-bis c.c. e comminando per la commissione della stessa un'autonoma sanzione.

1.2 Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o agli altri organi sociali procurando un danno ai soci.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, solo se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Per la realizzazione di questa fattispecie, dunque, è sufficiente che la condotta renda semplicemente più difficile l'operato degli organi di controllo, non essendo richiesta una neutralizzazione del potere degli organi di controllo.

La norma è applicabile sia alle società non quotate sia alle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. In quest'ultimo caso è previsto un aggravamento della pena⁴.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui gli amministratori della Società non consegnino al Collegio sindacale la documentazione richiesta per lo svolgimento delle sue funzioni di controllo e da questa condotta derivi un danno ai soci.

1.3 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli

⁴ La legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il secondo comma dell'art. 2625, ha inserito il seguente comma: "La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente⁵.

A titolo esemplificativo tale reato si configurerà nel caso in cui gli amministratori della Società provvedano a restituire il conferimento sulla base di un prestito fittizio concesso dalla società al socio oppure riconoscendo al socio un credito inesistente.

1.4 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

La norma è volta ad evitare che la distribuzione di utili mai conseguiti o di acconti su utili mai conseguiti determini una lesione del capitale sociale o delle riserve con conseguente pregiudizio dei creditori.

La disposizione prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente⁶.

1.5 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

⁵ Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati in capo a un'altra società del gruppo, recando danno a questa ultima. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

⁶ Vedi nota 2.

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

1.6 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- la norma individua specificamente le operazioni che costituiscono reato nel caso in cui cagionino un danno ai creditori: la riduzione del capitale sociale, la fusione con altra società o la sua scissione;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio;
- il reato è procedibile a querela della persona offesa.

Il reato potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo, qualora la Società effettui un'operazione di fusione senza il rispetto del termine per consentire l'opposizione dei creditori, cagionando loro un danno.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori (riducendo, difatti, il capitale in assenza di perdite - o in misura superiore a quella della perdita - verrebbe sottratta una parte del patrimonio netto al vincolo della indisponibilità sociale del capitale sociale), evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale⁷.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

1.7 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)⁸

La fattispecie in oggetto non è applicabile a Italiassistenza in quanto tale ipotesi di reato è applicabile

⁷ 51 Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche e un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

⁸ Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31.

solo alle società quotate o sottoposte alla vigilanza di Banca d'Italia, di Consob, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni o della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

1.8 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando gli amministratori e i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente, anche in parte, il capitale della società mediante tre possibili condotte specificamente individuate:

- l'attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Le prime due condotte rilevano nella fase della costituzione della società o nel caso in cui venga disposto un aumento del capitale sociale. La terza condotta rileverà invece esclusivamente nel caso di trasformazione della società.

Il reato potrà essere integrato, a titolo esemplificativo, qualora avvenga la sottoscrizione di capitale sociale contestualmente al versamento di denaro in misura inferiore al valore nominale delle azioni.

1.9 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio;
- il reato è procedibile a querela.

Sotto un profilo astratto, pare difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente⁹.

1.10 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

⁹ Vedi nota 2.

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La norma sanziona, quindi, la formazione di una maggioranza diversa da quella che si sarebbe raggiunta in assenza delle illecite condotte.

La disposizione richiede necessariamente in capo al soggetto attivo il dolo specifico dell'ingiusto profitto.

A titolo esemplificativo, il reato è configurabile nel caso in cui un socio faccia valere delle azioni di risparmio (prive, quindi, del diritto di voto) ai fini della formazione della maggioranza in assemblea oppure qualora si esprima il proprio voto in assemblea avvalendosi di una falsa procura.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

1.11 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La norma punisce dunque esclusivamente le condotte che influiscono sul valore di titoli non quotati.

Anche con riferimento a tale fattispecie di reato la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

1.12 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

La condotta criminosa si realizza, ai sensi del primo comma dell'art. 2638 c.c., attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, allo stesso fine, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, come previsto dal comma 2, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Il reato, quindi, si configura non solo mediante una condotta attiva finalizzata ad ostacolare la

funziona di vigilanza delle Autorità preposte, bensì anche solo con un comportamento omissivo.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi¹⁰.

Per dirsi integrato il reato di cui al comma 1 occorre necessariamente la sussistenza in capo all'agente del dolo specifico di ostacolare l'esercizio della vigilanza. Per l'ipotesi di cui al comma 2 è richiesto, invece, il dolo intenzionale di ostacolare le funzioni di vigilanza.

È previsto un aggravamento della pena se i fatti sono commessi in relazione a società quotate ovvero ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

1.13 Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c. c.)

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato), Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, ha modificato la disciplina in materia di corruzione tra privati (art. 2635 c.c., il cui testo è stato oggetto di modifica a opera della Legge n. 3/2019).

La nuova formulazione ha esteso il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Sono inoltre state ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraño", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraño". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.

Significativo, infine, il fatto che nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta «*cagioni nocumeto alla società*», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti

¹⁰ L'art. 39, comma 2, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all'art. 2638 c.c. il seguente comma: "La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché chi svolge nella società o nell'ente un'attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La condotta rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, tuttavia, è solo quella di cui al comma 3° dell'art. 2635 c.c. relativa al "corruttore", ossia a colui che dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, nonché a chi svolge nella società o nell'ente un'attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Ratio della norma è l'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ai fenomeni di deviazione dal buon andamento societario e di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi.

L'art. 2635 c.c. delinea un reato a concorso necessario, poiché richiede la contemporanea presenza di due soggetti (corrotto e corruttore). Si tratta di un reato plurisoggettivo, realizzato da soggetti che si pongono tra loro in un rapporto di parità.

Non è richiesta alcuna forma particolare per la ricezione dell'utilità e l'accettazione della promessa.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare indebitamente la dazione o la promessa.

Il reato è ora procedibile d'ufficio e si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. La semplice promessa di pagamento è, pertanto, sufficiente a integrare gli estremi del reato consumato.

Tutti i dipendenti o collaboratori della Società risultano potenzialmente esposti al rischio di commissione del reato in commento.

1.14 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)¹¹

Il D. Lgs. n. 38/2017 ha altresì previsto l'introduzione dell'art. 2635-bis del codice civile (il cui testo è stato oggetto di modifica a opera della Legge n. 3/2019), che punisce l'istigazione alla corruzione tra privati. Il testo della nuova disposizione è il seguente:

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti

¹¹ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017.

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».

Il predetto Decreto ha inoltre introdotto l'art. 2635-ter del codice civile che disciplina le pene accessorie, stabilendo che *«La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.»*.

Infine, il Decreto in commento è intervenuto sul testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) andando a modificare la lettera s-bis) dell'art. 25-ter comma 1 (contenente l'elenco dei reati societari) con il seguente testo: *«per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.»*.

Il reato è ora procedibile d'ufficio.

2. Funzione della Parte Speciale -Reati Societari e Corruzione tra Privati-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

3. Principi di riferimento generali

3.1 Il sistema organizzativo in generale

Italiassistenza S.p.A. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli

strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Italiassistenza; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la società, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Italiassistenza promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Italiassistenza S.p.A.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza e la società di revisione incaricata hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

3.2 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Italiassistenza S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

È pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione;
- i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società e di altre società;
- j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o di terzi;

k) tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;

l) effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;

m) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

4. Le "attività sensibili relative ai reati societari" ai fini del D. Lgs. n. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, sono le seguenti:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
2. Gestione rapporti con Soci, Società di revisione e Collegio Sindacale
3. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile.

5. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono

essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- individuazione delle funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento e, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;

- la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico che sia attribuito ai membri del Collegio Sindacale o alla società di revisione o a società a essa collegate, diverso da quello concernente il mandato come sindaci, il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali) e dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio.

6.2 Gestione rapporti con Soci, Società di revisione e Collegio Sindacale

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di revisione, Collegio Sindacale, e in occasione di richieste da parte dei soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della Società di revisione contabile e regole per mantenere l'indipendenza della Società di revisione, nel periodo del mandato;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

6.3 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- disposizioni interne per acquisti e vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall'Assemblea;
- una disposizione aziendale formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere dell'Organo competente su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione;

- una disposizione aziendale formalizzata per la documentazione e relativa archiviazione del documento di bilancio (e delle situazioni infrannuali) sottoposto all'approvazione e di quello approvato, nonché di documenti relativi a conferimenti, fusioni e scissioni;
- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzioni di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Società inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

ITALIASSISTENZA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)

REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ
INFORMATICA

PARTE SPECIALE D

Reati in materia di criminalità informatica

I REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

1. I reati informatici richiamati dall'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, in base al quale:

- “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.*

1.1 Documenti informatici (art. 491-bis cod. penale).

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;*
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o*

autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;*
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;*
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;*
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): *“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;*
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): *“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;*
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): *“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;*
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): *“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;*

- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata*”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito*”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “*Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480*”;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “*Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private*”;
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “*Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno*”;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “*Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente*”;
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “*Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti*”;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “*Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni*”.

A titolo esemplificativo, compie un comportamento illecito chi falsifichi documenti aziendali

a valenza probatoria presenti sui sistemi allo scopo di eliminare dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva.

1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. penale)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, anche quando a tale accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati. Ad esempio, quando pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ci si limiti ad eseguire una copia oppure si proceda alla sola visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in copiatura e accesso abusivo in sola lettura).

Il comportamento illecito si configura inoltre quando il soggetto autorizzato ad usare il sistema lo utilizzi per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

A titolo esemplificativo il delitto potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società, autorizzato ad accedere al sistema informatico esclusivamente per fini lavorativi, acceda alla casella di posta elettronica personale di un altro dipendente al fine di prendere abusivamente cognizione del suo contenuto.

1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. penale)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater”.

Tale reato punisce le condotte prodromiche a un accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Il reato persegue anche la condotta di chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

La norma richiede la sussistenza del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui il fatto sia commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico, ovvero da un'impresa che esercita servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società si procuri illegittimamente un codice d'accesso alla rete aziendale di una società concorrente al fine di recarle danno.

1.4 Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615- quinquies cod. penale)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro”.

La norma richiede il dolo specifico di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

A titolo esemplificativo tale delitto potrebbe configurarsi qualora un dipendente si procuri un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti “sensibili” nel caso di indagini a carico della società.

1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

A titolo esemplificativo il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

1.6 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. penale)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater”.

La condotta vietata si riferisce alla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

A titolo esemplificativo il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società installi un software nella rete informatica di una società concorrente al fine di intercettare informazioni riservate.

1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- bis cod. penale)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.”

Più in particolare, la circostanza di cui al n. 1 dell'art. 635 c.p. è integrata quando il fatto sia posto in essere con violenza alla persona o mediante minaccia.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si modificchino delle informazioni contenute in un sito web di un'azienda concorrente al fine di danneggiarla.

1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. penale)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata”.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità. Ne consegue che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Il reato è integrato già solo dalla commissione di un fatto diretto a danneggiare informazioni, dati o programmi informatici. Nel caso in cui dal fatto derivi in concreto il danneggiamento delle informazioni, dati o programmi informatici, è previsto un aggravamento della pena.

Più in particolare, la circostanza di cui al n. 1 dell'art. 635 c.p. è integrata quando il fatto sia posto in essere con violenza alla persona o mediante minaccia.

A titolo esemplificativo il reato si configurerebbe nel caso in cui un dirigente o dipendente della società si introduca nel sito web di una Pubblica Amministrazione e cancelli delle informazioni ivi contenute.

1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. penale)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Più in particolare, la circostanza di cui al n. 1 dell'art. 635 c.p. è integrata quando il fatto sia posto in

essere con violenza alla persona o mediante minaccia.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società trasmetta un virus al sistema informatico di una società concorrente, danneggiandolo.

1.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* cod. penale)

*“Se il fatto di cui all’art.635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Più in particolare, la circostanza di cui al n. 1 dell’art. 635 c.p. è integrata quando il fatto sia posto in essere con violenza alla persona o mediante minaccia.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della società trasmetta un virus ad un sistema informatico di una Pubblica Amministrazione.

1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* cod. penale)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

Si ritiene che tale reato non costituisca un’area di rischio dell’attività svolta da Italiassistenza.

3. Funzione della Parte Speciale –Reati Informatici-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello,

specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati informatici.

3. Principi di riferimento generali

3.1 Il sistema organizzativo in generale

Italiassistenza considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Italiassistenza; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la società, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, Italiassistenza, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso (i) la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi) e (ii) la garanzia della massima continuità del servizio.

Al riguardo, si evidenzia che nel corso del 2018, **la Società ha adempiuto alle attività prescritte dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito GDPR) in materia di Tutela dei Dati Personali (c.d. Privacy)**; in particolare, ha trovato applicazione il Principio di Auto-responsabilizzazione previsto dalla sopra citata normativa, essendosi proceduto al *Risk Assessment/Gap Analysis* e alla successiva definizione di un sistema di gestione della Privacy che tiene conto delle specifiche attività/trattamenti posti in essere dalla Società. La Società ha, altresì, nominato un **Data Protection Officer**.

Il preciso quanto tempestivo allineamento al GDPR ha automaticamente impattato anche sulla presente Parte Speciale del Modello; infatti, il percorso di allineamento in questione comporta le stesse modalità di analisi/valutazione/proceduralizzazione che caratterizzano la *compliance* 231.

Pertanto, l'adozione del GDPR ha comportato un approfondito aggiornamento delle tematiche inerenti alla Sicurezza Informatica che è stata oggetto di attenta valutazione in tema di tenuta del sistema con conferma/introduzione di misure tecniche di massima solidità in relazione ai rischi connessi alle attività poste in essere da Italiassistenza. A titolo di completezza, si rammenta che, ai fini del GDPR, dette misure tecniche sono state accompagnate dalle prescritte misure legali e organizzative che vanno a rafforzare il già solido modello societario.

3.2 Principi generali di comportamento

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che Italiassistenza si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Italiassistenza S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al

- proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
 - g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
 - h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
 - i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
 - j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
 - k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione della società;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente la società e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dalla società o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc...);
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione della società; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia alla società;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni

- competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
 12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
 13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
 14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
 15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4. **Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del D.Lgs. 231/2001**

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:
 - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
 - gestione e protezione della postazione di lavoro
 - gestione degli accessi dall'esterno e verso l'esterno
 - gestione e protezione delle reti
 - utilizzo della posta elettronica
 - utilizzo della rete aziendale internet e intranet
 - gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
 - gestione credenziali e certificati digitali
 - sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)
 - gestione sistema privacy

5. **Principi generali di controllo**

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per

lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
 - **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
- 6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

- 1) Esistenza di una normativa aziendale relativa alla gestione del rischio informatico che individui le seguenti fasi:
 - identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti componenti: (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), (ii) hardware, (iii) software, (iv) documentazione, (v) dati/informazioni, (vi) risorse umane;
 - individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie: (i) errori e malfunzionamenti, (ii) frodi e furti, (iii) software dannoso, (iv) danneggiamenti fisici, (v) sovraccarico del sistema, (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
 - individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
 - identificazione delle possibili contromisure;
 - effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;
 - definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da

rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;

- documentazione e accettazione del rischio residuo.

2) Esistenza di una normativa aziendale nell'ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:

- definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
- costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
- progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
- applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.

3) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.

4) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.

5) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.

6) Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.

7) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.

8) Proceduralizzazione ed espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce.

9) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza

(cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).

- 10) Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti.
- 11) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*.
- 12) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempra una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).
- 13) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce (i) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e (ii) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive;
- 14) Previsione di specifiche clausole per terzi/outsourcer aventi ad oggetto il rispetto del Modello.
- 15) Predisposizione e mantenimento del censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con Autorità di Vigilanza e loro specifici software in uso.

7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

ITALIASSISTENZA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI
PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È
IRREGOLARE

PARTE SPECIALE E

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Il reato richiamato dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione del reato richiamato dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote¹².

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote¹³.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno¹⁴."

(A) Il reato di cui all'art. 22, commi 12 e 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998.

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare*

¹² Comma aggiunto dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

¹³ Comma aggiunto dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Come già evidenziato, l'art. 25–*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001, **contempla l'insorgere della responsabilità amministrativa in capo all' ente, unicamente qualora risulti integrato l'art. 22 del D. Lgs 286/1998 nella forma aggravata prevista al comma 12 –bis.**

La condotta rilevante ai fini che qui ci occupano verrà a integrarsi, pertanto, soltanto qualora:

- il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri che siano:
 - privi del permesso di soggiorno
 - ovvero, il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
 - ovvero, il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato
- e ricorra, altresì, almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
 - b. i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
 - c. i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale. Il comma da ultimo citato fa riferimento all’*“aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*.

(B) Il reato di cui all'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998.

Tenendo conto anche dei meccanismi di aggravamento applicativo previsti dai successivi commi 3 –*bis* e 3 –*ter*; la fattispecie di reato è così circostanziabile:

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto».

(C) Il reato di cui all'art. 12, comma 5, del medesimo D. Lgs. n. 286/1998.

«5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

4. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

3. Principi generali di comportamento

Italiassistenza S.p.A. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Italiassistenza S.p.A.; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per Italiassistenza S.p.A., nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Italiassistenza S.p.A. (limitatamente

rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 - *duodecies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti in quello ivi considerato (art. 25 - *duodecies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dell'ipotesi di reato sopra considerata (art. 25 - *duodecies* del d.lgs. 231/2001).

4. Le attività sensibili relative al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex d.lgs. 231/01

Le attività sensibili individuate con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'art. 25 -*duodecies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. assunzione e gestione di lavoratori stranieri;
2. gestione dei contratti di appalto e di lavoro somministrato.

5. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6 **Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

- il controllo, prima di procedere all'assunzione di un cittadino extracomunitario, circa l'esistenza, in capo a questo, di un valido e regolare permesso di soggiorno;
- la predisposizione di uno scadenziario contemplante periodici controlli volti a monitorare lo stato di validità del permesso di soggiorno in capo ai dipendenti che siano cittadini extracomunitari;
- l'inserimento nei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato di una clausola in cui la controparte dichiara di non impiegare alle sue dipendenze cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare;
- la previsione, nei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato, del caso di "impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare" quale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. **I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

ITALIASISTENZA
SPA

ITALIASSISTENZA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)

IL REATO DI INDUZIONE A NON
RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA

PARTE SPECIALE F

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il reato richiamato dall'articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione del reato richiamato dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, in base al quale:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Tale norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Trattasi di delitto doloso punito a titolo di dolo generico.

2. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi della Società, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

3. Le attività sensibili relative al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Le attività sensibili individuate con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art. 25-*decies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- a) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte, o abbia comunque un interesse, Italiassistenza S.p.A.;
- b) gestione dei rapporti con i destinatari del MOG chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui sia coinvolta Italiassistenza S.p.A..

4. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

5. Principi generali di comportamento

Italiassistenza S.p.A. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività svolte con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure della Società, di proteggere i beni della Società, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Italiassistenza; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per Italiassistenza, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi della Società, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 - *decies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti in quello ivi considerato (art. 25 - *decies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne;
- utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dell'ipotesi di reato sopra considerata (art. 25 - *decies* del d.lgs. 231/2001).

6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 4, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- l'obbligo di tutti i destinatari del MOG di avvertire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- in caso di contenzioso che veda coinvolta contemporaneamente la Società e uno o più dei Destinatari del Modello, l'obbligo per i predetti soggetti di non avvalersi della medesima assistenza legale, avendo cura di nominare professionisti diversi quali legali difensivi.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività dell'Ente riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo di reporting, secondo le modalità previste nella Parte Generale.

ITALIASISTENZA SPA

ITALIASSISTENZA S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)**

**REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE
DEL DIRITTO D'AUTORE**

1. I delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore richiamati dall'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 – recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” – ha introdotto nel D.lgs. 231/01 il nuovo art. 25-novies, rubricato “*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”.

La disposizione estende alle società la responsabilità per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore e degli altri diritti allo stesso connessi previsti dai seguenti articoli:

- Art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-bis Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-ter Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-septies Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-octies Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati appena citati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale, pertanto, alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

1.1 Art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, Legge n. 633 del 22 aprile 1941

L'articolo in menzione punisce al suo primo comma, alla lettera a-bis – e salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter - chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Integra quindi di tale fattispecie chi:

- senza averne diritto
- mette a disposizione del pubblico
- immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere
- un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa

La fattispecie di cui al primo comma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Trattasi di fattispecie delittuosa punita a titolo di dolo generico.

Il terzo comma del medesimo art. 171 punisce invece, più severamente, le condotte di cui sopra laddove tali fatti siano commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione

dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
Integra dunque il terzo comma dell'art. 171 chi commette la condotta di cui sopra (in sostanza: pubblica in rete opere dell'ingegno protette, o loro parti, senza averne diritto), quando, inoltre:

- trattavasi di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione;
- (oppure) v'è usurpazione della paternità dell'opera (cioè la stessa viene attribuita a soggetto diverso dal vero padre dell'opera);
- (oppure) v'è una deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima
- e ne risulta offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In quest'ultima fattispecie, evidentemente di danno, il bene giuridico tutelato non è l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Anche la fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo in oggetto è punibile a titolo di dolo, trattandosi di delitto non previsto in forma colposa.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore o in occasioni aperte al pubblico (es. convegni e congressi).

12 Art. 171-bis Legge n. 633 del 22 aprile 1941

Il primo comma dell'art. 171-bis punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La fattispecie in questione è posta a tutela dei c.d. "software".

In particolare, come si evince dall'art. 2 della medesima legge sul diritto d'autore, sono qui tutelati "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore, mentre sono esclusi dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce".

Dunque la fattispecie di cui al primo comma punisce le condotte di:

- duplicazione abusiva di software al fine di trarne profitto;
- importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o

- imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”, al fine di trarne profitto;
- duplicazione abusiva, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione – al fine di trarne profitto- di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Tutte le fattispecie elencate sono integrabili esclusivamente a titolo di dolo specifico, consistente nel fine ulteriore di “trarre profitto” dalle condotte tipiche poste in essere.

Il secondo comma dell’art. 171-*bis* punisce invece chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale secondo comma tutela, dunque, le c.d. “banche dati” che, stando all’art. 2 della stessa legge, sono “le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti, ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”.

Anche per l’integrazione di tale fattispecie delittuosa è necessario il dolo specifico di profitto.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui i fatti siano di rilevante gravità.

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. E’ quindi prevista la rilevanza penale di ogni condotta di abusiva duplicazione di software che avvenga al fine di trarne profitto, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di lucro. Nella nozione di lucro, a differenza di quella di profitto, può rientrare esclusivamente un guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte del soggetto attivo. Il profitto, invece, può essere costituito anche da un vantaggio di altro genere rispetto a quello economico.

A titolo esemplificativo tale reato potrebbe essere commesso nell’interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l’utilizzo di un software originale.

13 Art. 171-*ter* Legge n. 633 del 22 aprile 1941

L’art. 171-*ter* di cui si tratta, punisce - al suo primo comma - sempre che il fatto sia commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o

audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Il secondo comma dello stesso articolo punisce, inoltre, con una pena aggravata, chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a *bis*) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Tutte le ipotesi delittuose di cui al primo comma sono punibili esclusivamente a titolo di dolo specifico, consistente nel "fine di lucro".

Le ipotesi di reato di cui secondo comma, invece, saranno integrabili a titolo di dolo generico, fatta eccezione per quella di cui alla lettera a-*bis*), in relazione alla quale risulta richiesto il dolo specifico di lucro.

È previsto un trattamento sanzionatorio più mite nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità.

La norma prevede, altresì, che alla condanna per i fatti sopra descritti consegua:

- l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte e l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la pubblicazione della sentenza di condanna;
- la sospensione della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

14 Art. 171-septies Legge n. 633 del 22 aprile 1941

L'articolo in commento, stabilisce che le pene di cui al summenzionato articolo 171-*ter*, comma 1, si applichino anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunichino alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto

assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge in commento.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Entrambe le ipotesi di reato tracciate dal presente articolo costituiscono ipotesi delittuose integrabili a titolo di dolo generico.

15 Art. 171-octies Legge n. 633 del 22 aprile 1941

L'articolo in commento punisce, qualora il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato: tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La fattispecie delittuosa è integrabile esclusivamente a titolo di dolo.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui i fatti siano di rilevante gravità.

2. Funzione della Parte Speciale - Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Società, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore.

3. Le "attività sensibili relative ai Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore" ai fini del D.Lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati in materia di violazione del Diritto d'Autore, richiamati dall'art. 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- i. utilizzazione di software e di banche dati.

4. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circulari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata.

5. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi della Società, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*novies* del d.lgs. 231/2001);
- violare le leggi in materia di Diritto d'Autore, nonché i principi e le procedure indicate nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- procedere a installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;

- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto;
- mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto, quando l'opera altrui non è destinata alla pubblicazione, o usurpando la paternità dell'opera, ovvero deformando, mutilando o modificando l'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

6. Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 4, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 Utilizzazione di software e di banche dati

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la stipulazione di contratti scritti con i fornitori di software e banche dati;
- la predisposizione di accorgimenti volti a impedire la duplicazione non autorizzata dei software, nonché la riproduzione, trasferimento, estrazione o reimpiego di una banca dati;
- la diffusione di informative o circolari interne, di cui verrà tenuta traccia, volte a rendere edotto il personale circa le condotte da seguire per il corretto uso dei software e delle banche dati, in conformità agli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, a tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Società rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo di reporting, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE ASSISTENZA SPA

ITALIASSISTENZA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)

REATI DI RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA, NONCHÈ DI
AUTORICICLAGGIO

PARTE SPECIALE H

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ DI AUTORICICLAGGIO

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ DI AUTORICICLAGGIO

1. I reati richiamati dall'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

1.1 Premessa

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha determinato una profonda innovazione nel complesso di reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato previsti dall'art. 25-octies d. lgs. 231/01. Precedentemente alla riforma, infatti, costituiva reato (integrando le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) solo la condotta di chi riceveva, acquistava o impiegava in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto (c.d. reato presupposto) alla cui realizzazione però non aveva concorso. L'art. 3, comma 3 della l. 186/2014 ha introdotto il reato di autoriciclaggio che reprime il fatto di impiego, sostituzione e trasferimento di denaro o altra utilità di provenienza illecita da parte dello stesso autore o concorrente nel reato presupposto.

Lo scopo della nuova fattispecie è quindi quello di bloccare il profitto di un delitto già in capo all'autore dello stesso per evitare che altrimenti dalla sua utilizzazione possa derivare un pericolo o una lesione per l'economia e il regolare andamento del mercato.

Con la novità apportata dalla Legge 186/2014, quindi, è stato eliminato il cosiddetto “privilegio di autoriciclaggio” che, nella disciplina previgente che non contemplava un'apposita fattispecie incriminatrice, era determinato dalla previsione nelle descrizioni dei fatti tipici di riciclaggio e di

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita della clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato".

Tale clausola che, anche a seguito della riforma, permane nella descrizione delle due ipotesi di reato, individua oggi il confine tra la nuova fattispecie di autoriciclaggio, da un lato, e quelle previgenti, dall'altro.

Anche il reato di autoriciclaggio è stato inserito nel novero dei reati previsti dall'art. 25-*octies* del d. lgs. 231/01.

Focalizzando l'attenzione sullo svolgimento di un'attività imprenditoriale, l'ipotesi classica di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è quella di immettere in tali attività lecite proventi di reati commessi al di fuori dell'attività imprenditoriale medesima (traffico di stupefacenti, estorsioni, ecc.).

Stante, però, l'ampia formula adottata dalle norme incriminatrici, anche i profitti illeciti prodotti all'interno dell'azienda (ad es. i profitti derivanti da fatture fittizie o da un contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione a seguito di corruzione) possano formare oggetto dei reati di cui sopra se utilizzati o comunque impiegati nell'attività d'impresa.

Poiché, come si è detto, non commette riciclaggio colui che ha concorso nella commissione del reato presupposto, l'ipotesi è configurabile solo nel caso in cui siano diverse le persone fisiche che hanno commesso – ad esempio – la corruzione, rispetto a quelle che poi utilizzano all'interno della società o del gruppo di cui fa parte i relativi proventi illeciti. Il reato, naturalmente, sussiste solo se c'è la consapevolezza della provenienza illecita del denaro.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio, costituita anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio n. 231/2007, prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni finanziarie. Italiassistenza, in virtù dell'attività caratteristica svolta, non figura tra i destinatari diretti del Decreto Antiriciclaggio, tuttavia gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto, possono astrattamente commettere i reati in oggetto, pertanto l'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/01 può trovare applicazione in relazione all'attività praticata. A maggior ragione, con l'introduzione del reato di autoriciclaggio vengono ad assumere rilievo penale e ad essere presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato tutti i casi di riutilizzo di profitti illeciti derivanti dall'attività aziendale anche quando le persone fisiche che hanno commesso il reato presupposto coincidono con quelle che poi utilizzano nell'attività d'impresa della società o del gruppo di cui fanno parte i relativi proventi illeciti.

1.2 Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da e 516,00 a e 10.329,00.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a e 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto".

Il reato vuole proteggere l'interesse patrimoniale leso, ma soprattutto vuole evitare che sia reso difficile il recupero delle cose o dei beni di provenienza illecita e che venga in tal modo ostacolato il corso della giustizia nell'accertamento del reato principale o presupposto.

Con riferimento al **rapporto con il reato presupposto**, si osserva quanto segue. Il delitto ricorre anche quando l'autore del reato da cui le cose o il denaro provengono non è imputabile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al reato medesimo. Il reato presupposto deve essere un delitto, mai una contravvenzione. Il ricettatore non deve avervi partecipato in nessuna delle forme che possono costituire un concorso di persone nel reato. Per iniziare il procedimento per il reato di ricettazione non è necessario il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato presupposto.

Per quanto concerne l'**autore del reato**, si evidenzia che soggetto attivo del reato di ricettazione può essere chiunque, fatta eccezione dell'autore (e di chi ha concorso) del reato presupposto.

Per quanto riguarda **le condotte tipiche** del reato di ricettazione, l'art. 648 c.p. le identifica nelle seguenti azioni:

- (i) Acquistare: comperare in senso tecnico, oppure qualsiasi acquisizione conseguente a un negozio giuridico idonea a far entrare una cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente.
- (ii) Ricevere: azione complementare all'acquisto, diretta a entrare in possesso in una qualsiasi forma che non sia negoziale.
- (iii) Occultare: nascondere dopo aver acquistato o ricevuto.
- (iv) Intromissione: attività d'intermediazione intesa non in senso civilistico poiché non è necessario che la cosa sia poi stata effettivamente acquistata da un terzo.
- (v) Denaro o cose: non solo il corpo del reato, ma anche qualsiasi cosa sia servita o sia stata destinata a commettere il delitto presupposto.

Con riferimento all'**elemento soggettivo**, il reato richiede il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. La consapevolezza non significa esattamente cognizione delle circostanze di tempo, di modo, di luogo del delitto presupposto. Trattasi della consapevolezza di acquistare cose provenienti da delitto da provare con elementi, anche indiretti, gravi e univoci, da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute dal venditore.

Il comma 2 prevede un trattamento sanzionatorio più lieve nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità.

Il comma 3 dispone che il delitto ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose

provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

1.3 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

Il reato vuole evitare che persone diverse da quelle che hanno commesso o concorso a commettere un delitto possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto stesso o aiutare gli autori di quest’ultimo ad assicurarsi il profitto od ostacolare il corso della giustizia.

Con riferimento al **rapporto con il reato presupposto** e all’**autore del reato**, vedasi quanto detto in merito alla ricettazione.

Per quanto riguarda **le condotte tipiche** del reato di riciclaggio, l’art. 648-bis c.p. le identifica nelle seguenti azioni:

- (i) Sostituire: vi rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato; può avvenire in svariati modi (operazioni bancarie, finanziarie, commerciali attraverso le quali si scambiano le utilità economiche provenienti dall’illecito con altre lecite).
- (ii) Trasferire: spostare, far passare da un luogo ad un altro, da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della provenienza e della effettiva destinazione (es.: trasferire all’estero il denaro, ovvero cambiare intestazione a un bene).
- (iii) Operazioni che ostacolano l’identificazione della provenienza illecita: attività diverse da quelle di cui sopra che servano a far perdere le tracce della provenienza delittuosa.

Con riferimento all’**elemento soggettivo**, il reato richiede il dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell’agente di compiere l’attività di sostituzione o trasferimento o ripulitura con la consapevolezza della provenienza da un delitto doloso della cosa, del denaro o altre utilità; rispetto alla ricettazione manca il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Il comma 2 prevede un’ipotesi aggravata nel caso in cui il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Il comma 3 prevede un trattamento sanzionatorio più lieve nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Il comma 4 dispone che il delitto ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

L'unica modifica apportata dall'art. 3, comma 1, l. 15 dicembre 2014, n. 186 al reato di riciclaggio è consistita nell'innalzamento dei limiti edittali della pena della multa prevista per l'ipotesi base disciplinata dal comma 1.

1.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

A differenza del riciclaggio, viene punito l'impiego in **attività economiche o finanziarie**. Sono punite quelle attività che non sostituiscono immediatamente il denaro, le cose o le altre utilità provenienti dal reato, ma che contribuiscono alla ripulitura degli illeciti capitali.

La condotta tipica del reato, l'**impiego**, è sinonimo di investimento, utilizzazione a fini di profitto con carattere di continuità; deve trattarsi di attività economiche o finanziarie, sono pertanto esclusi gli impieghi in attività professionali dove prevale l'attività intellettuale.

Il reato si configura solo nel caso in cui il soggetto agente non abbia preso parte al reato da cui provengono i beni illeciti e fuori dai casi di ricettazione e di riciclaggio.

Il comma 2 prevede un'ipotesi aggravata nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il comma 3 prevede un trattamento sanzionatorio più lieve nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità.

Il comma 4 dispone che il delitto ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

L'unica modifica apportata dall'art. 3, comma 2, l. 15 dicembre 2014, n. 186 al reato di cui all'art. 648-ter c.p. è consistita nell'innalzamento dei limiti edittali della pena della multa prevista per l'ipotesi base disciplinata dal comma 1.

1.5 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Tale ipotesi di reato si configura quando l'autore o il concorrente in un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La maggiore novità della fattispecie di nuova introduzione, come si è già sottolineato, è costituita dall'individuazione del soggetto attivo del reato nell'autore o nel concorrente del delitto non colposo da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità; le condotte tipiche invece richiamano le azioni di “impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti dal reato presupposto” che ricorrono anche nei reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita seppure delimitandone la rilevanza ai casi in cui avvengono in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative e specificando che le stesse devono essere tali da ostacolare “concretamente” l'identificazione della provenienza delittuosa (così esplicitando anche la natura di reato di pericolo concreto del reato previsto dall'art. 648-ter 1 c.p.).

Il fatto tipico è ulteriormente definito dal comma 4 che prevede una causa di non punibilità: in particolare, esclude la configurazione del reato di autoriciclaggio nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale dell'autoriciclatore.

Il comma 2 prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale per il caso in cui il delitto non colposo dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità sia punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Tale attenuante non si applica, come stabilito dal comma 3, quando il denaro, i beni e le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (ossia commesso avvalendosi del metodo mafioso

o per agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso previste dall'art. 416-*bis* c.p.).

Il comma 5 disciplina una circostanza aggravante a effetto speciale: prevede, infatti, che la pena sia aumentata nel caso in cui i fatti tipici ai sensi del comma 1 siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Il comma 6 prevede, invece, un'ulteriore circostanza attenuante ad effetto speciale: in particolare, stabilisce che la pena sia diminuita fino alla metà nei confronti del soggetto che si sia adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Il comma 7, infine, dispone che si applichi anche per il reato di autoriciclaggio la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 648 c.p. e quindi che il delitto ricorra anche quando l'autore del reato presupposto non sia imputabile o punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità per il reato-presupposto.

6. Funzione della Parte Speciale –Reati in materia di Antiriciclaggio-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi societari, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di antiriciclaggio.

3. Le attività sensibili relative ai reati in materia di antiriciclaggio ex D.lgs. 231/01

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati in materia di antiriciclaggio richiamati dall'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio;
2. gestione delle transazioni finanziarie;
3. settore fiscale;
4. gestione delle gare pubbliche.

4. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

5. Principi generali di comportamento

La Società considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Italiassistenza S.p.A.; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per Italiassistenza S.p.A., nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi societari, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Italiassistenza S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-octies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-octies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
- utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione delle ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-octies* del d.lgs. 231/2001).

6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 4, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Deve esistere il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero rientranti tra le persone politicamente coinvolte come definite dall'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007, ovvero con partner commerciali che abbiano sede o residenza o qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi dal GAFI.

Tale divieto può essere derogabile in caso di contemporanea presenza: (i) di una specifica autorizzazione formalizzata da parte del Consiglio di Amministrazione a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità; (ii) della previsione di una predisposizione e archiviazione di verbali/report inviati al CdA, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero rientranti tra le persone politicamente coinvolte come definite dall'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007, ovvero con partner commerciali che abbiano sede o residenza o qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi dal GAFI; (iii) segnalazione all'ODV.

Deve esistere una normativa antiriciclaggio conforme alle disposizioni vigenti in materia e che preveda, tra l'altro: (i) il divieto di utilizzo non regolamentato del contante (nell'ambito dei limiti di legge) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi,

impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione; (ii) l'obbligo di: utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui al precedente romanino (i); utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.

Deve esistere una procedura aziendale che preveda controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi o all'interno di reti consortili che tenga conto della sede legale della società controparte (es: paesi a rischio terrorismo, paradisi fiscali), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale dell'Istituto coinvolto nella operazione) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

Predisposizione, applicazione e aggiornamento costante di un sistema aziendale strutturato di gestione e di controllo del rischio fiscale (c.d. *Tax Control Framework*), avendo altresì cura di svolgere apposita e reiterata formazione al riguardo nei confronti delle funzioni/uffici interessati.

Deve essere formalizzata una procedura che preveda la verifica della regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Devono essere effettuate e rese tracciabili verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori, degli altri partner commerciali/finanziari e dei clienti, in particolare qualora vengano riscontrati indici anomali (es: protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato, ecc.).

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

ITALIASSISTENZA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL
COMMERCIO

FALSITÀ IN STRUMENTI E SEGNI DI
RICONOSCIMENTO

PARTE SPECIALE I
REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E FALSITÀ IN STRUMENTI E SEGNI DI
RICONOSCIMENTO

I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E I REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

I reati contro l'industria e il commercio richiamati dall'articolo 25 -bis1 del d.lgs. 231/2001 e i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'art. 25 -bis, lettera f -bis) del D. Lgs. n. 231 del D. Lgs. n. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del d.lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-bis1 del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”.

Per quanto concerne i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, l'art. 25 -bis, lettera f -bis) del D. Lgs n. 231/2001 prevede che:

“f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

Dalla mappatura delle attività di Italiassistenza S.p.A. è emerso che la stessa svolge attività di commercializzazione di prodotti acquistati da terzi in via del tutto marginale e residuale (es. rivendita prodotti Allmobility). Di conseguenza, tra le fattispecie di reato sopra indicate, le uniche che possono avere rilevanza per la Società sono quelle di cui all'art. 515 e 517 c.p.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del codice penale)

La fattispecie di reato punisce *chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.*

L'incriminazione ha natura sussidiaria poiché è destinata a operare "*qualora il fatto non costituisca un più grave delitto*".

I - Bene giuridico tutelato

Il bene tutelato è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio (**onestà e correttezza negli scambi commerciali**); si intende colpire l'intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con conseguente turbamento del sistema economico (il danno patrimoniale del singolo acquirente non ha alcuna rilevanza: il delitto è perseguibile anche se quest'ultimo ha ottenuto un vantaggio).

II - Soggetto attivo

Il reato in oggetto è **comune**. Lo può compiere dunque **chiunque, purché realizzi il fatto tipico "nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico"**, pertanto anche i soggetti che sostituiscono l'imprenditore (familiari, dipendenti, commessi, rappresentanti).

III – Soggetto passivo

Il soggetto passivo - nel contempo "persona offesa" dal reato - è l'**acquirente** cui il colpevole consegna (con ciò perpetrando la frode) una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella pattuita. **Tuttavia** è bene ricordare, essendo il bene giuridico tutelato dalla norma "l'onesto svolgimento del commercio" e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti, **che non è necessaria l'identificazione dei soggetti passivi per il perfezionamento del reato**.

IV - Presupposto della condotta

La frode in commercio **presuppone l'esistenza di un contratto, anche in fase di stipulazione**: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

V – Condotta tipica

Il reato può essere integrato tramite due diverse condotte, e cioè:

- a) nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, **consegnando all'acquirente “una cosa mobile per un'altra”** (ad esempio, consegna un coniglio al posto di una lepre, o della segatura al posto di crusca).

Da notare che risulta irrilevante che al compratore sia stata consegnata merce il cui costo sia pari o anche superiore al costo di quella dichiarata ed abbia lo stesso o un maggiore potere nutritivo.

- b) nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, **consegnando all'acquirente “una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”**.

In questa seconda ipotesi la **“diversità della cosa mobile”** può, dunque, derivare:

- **dall'origine della cosa**; ci si riferisce al luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione (ad esempio, consegna all'acquirente che aveva chiesto Emmenthal di un formaggio analogo prodotto in Italia, in Cass. Pen., 14 giugno 1978);

- **dalla provenienza della cosa**; in questo caso ricorrono essenzialmente **due ipotesi**:

la prima consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario (ad esempio, metto vino qualunque in una bottiglia di barolo);

la seconda consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue (ad esempio, Philips commercializza un TV prodotto da un altro con il proprio marchio);

- **dalla qualità della cosa**; consiste nella consegna di una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto (ad esempio, pesce congelato al posto di pesce fresco, agrumi non maturi sottoposti alla procedura di deverdizzazione senza darne informazione ai consumatori, in Cass. Pen. 21 febbraio 1985);

- **dalla quantità della cosa**; ci si riferisce al peso, alla misura o anche al numero (ad esempio, prodotti pesati assieme alla carta da confezione).

Rileva in materia il fenomeno della c.d. **“volgarizzazione del marchio”**, ossia la particolare circostanza in cui l'indicazione, sia essa geografica o tipologica, divenga così popolare da perdere la connotazione diretta a quel marchio e da richiamare beni di quella specie (tipico esempio è rappresentato dal caffè Hag, che finisce per divenire, nel senso comune, un sinonimo di caffè decaffeinato). **La giurisprudenza, pressoché unanime, ritiene che il fenomeno della volgarizzazione non rilevi ai fini della frode in commercio** e, pertanto, rimanendo il marchio pur sempre un contrassegno originale che vale a distinguere il prodotto di un'impresa da altri similari di altrui fabbricazione, solo il titolare dello stesso può avvalersi in via esclusiva di quella particolare indicazione di origine (*ex plurimis* Cass., 27 aprile 1988, n. 417).

VI - Elemento soggettivo

Dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare una “cosa per un'altra” o una “cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità” da quella richiesta. Pertanto, i motivi dell'azione criminosa sono estranei e irrilevanti ai fini della configurabilità di tale delitto, che sussiste anche se l'agente non si proponga come scopo l'inganno o il danno dell'acquirente.

VII - Consumazione e tentativo

Il delitto **si consuma con la consegna della cosa**, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche qualora venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, etc.). Il tentativo è configurabile.

VIII – Circostanze aggravanti

L'art. 515 prevede un'aggravante in materia di commercio di oggetti preziosi; altre due aggravanti sono previste: (i) dall'art. 517-bis c.p. nel caso di alimenti e bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti, (ii) dall'art. 4 della Legge n. 63/1977 in materia di vendita di carne scongelata per fresca o di vendita di carne ripetutamente congelata.

IX – Concorso di reati, concorso di norme e rapporti con altri reati, procedibilità.

Per quanto concerne il concorso di reati:

- è possibile con la **fattispecie prevista dall'art. 5 della Legge n. 283 del 30 aprile 1962** (impiego nella preparazione del prodotto di sostanze private in parte dei propri elementi naturali o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da modificarne la composizione naturale) in quanto le due norme si pongono in relazione di specificità reciproca (Cass. Pen. n. 8507/1999);
- **non si realizza con la fattispecie prevista dall'art. 9 della Legge 125/1954** (vendita con una denominazione tipica di formaggio che non abbia i requisiti per l'uso di tale denominazione);
- è escluso con la **truffa (art. 640 c.p.)**, data la natura sussidiaria del reato di frode al commercio;
- è escluso con l'**art. 473 c.p. - contraffazione di segni distintivi** - nel caso di messa in vendita di un prodotto con un marchio falsificato, posto che la frode riassume in sé anche il disvalore espresso nell'attività di contraffazione.

L'art. 515 c.p. può concorrere:

- con l'**illecito amministrativo previsto ex art. 44 Legge n. 580/1967** sulla produzione di pasta alimentare di grano duro (Cass. Pen., 14 luglio 1998, Sinito);

- con l'illecito amministrativo di cui all'art. 22 della Legge n. 281/1963 in materia di preparazione e commercio dei mangimi.

Per quanto concerne il rapporto con altri reati, la frode in commercio è inoltre esclusa, in applicazione del principio di specialità, nel caso di:

- **consegna di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 440 c.p.);**
- **consegna di medicinali guasti o pericolosi per la salute pubblica (art. 443 c.p.)**
- **consegna di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.),**
- **consegna di monete falsificate (art. 445 e 447 c.p.).**

Infine, merita un accenno la relazione tra il delitto di frode in commercio e l'**ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c.** La giurisprudenza, infatti, ha costantemente affermato che un atto di frode in commercio, corrispondente a quello previsto dall'art. 515 c.p., non integra di per sé un atto di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598, n. 3 c.c. non essendo necessario che l'azione risulti idonea a generare pericolo di danno per le ripercussioni immediate o possibili nella sfera di un'impresa concorrente.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza. La procedibilità è d'ufficio.

X – Casistica:

- vendita di prodotti scaduti con alterazione della data sulla confezione (Cass. 8177/1994; Cass. 5372/1998);
- vendita di salumi o insaccati con proporzioni di carne bovine, equine o suine diverse da quelle indicate sull'etichetta (Cass. 11258/1994, Cass. 27279/2004);
- vendita di "formaggio Emmenthal" bavarese in luogo di "formaggio Emmenthal" svizzero richiesto dal cliente (Cass. 15992/1978);
- consegna all'acquirente di un formaggio diverso per marca da quello richiesto (Cass. 5147/2003);
- vendita di prodotti surgelati non indicati come tali (Cass. 1829/1990);
- vendita di carne surgelata come carne fresca (Cass. 13/4/1992, in *Cass. pen.*, 1993, 200);
- conteggio della carta di avvolgimento nel peso della merce (*frode quantitativa*) (Trib. Genova, 6/11/1972, in *Giur. Mer.*, 1974, 53);
- vendita di un disco rigido flessibile, contenente programmi applicativi, non utilizzabile a causa dell'incompatibilità tecnica con il *computer* contestualmente venduto (Cass., 29-1-1990, in *Riv. pen.*, 1991, 312).

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 del codice penale)

Commette tale delitto *chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno*

il compratore sull'origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non costituisce più grave reato.

I – Bene giuridico tutelato

Il reato di *vendita di prodotti industriali con segni mendaci* si pone a completamento della tutela penale dei marchi, in forza della quale, accanto alle fattispecie di cui agli artt. **514, 473 e 474** c.p. (che implicano una contraffazione o un'alterazione del marchio), si reprime anche **l'impiego di marchi mendaci**; i “marchi mendaci” sono quei segni distintivi che, pur non costituendo copia o imitazione, possiedono comunque un'attitudine ingannatoria nei confronti del pubblico dei risparmiatori sull'origine, la provenienza e la qualità del prodotto. Il delitto è posto a tutela **dell'ordine economico** e più in particolare della **lealtà nei rapporti commerciali**, che devono essere garantiti contro possibili inganni ai consumatori.

II - Soggetto attivo

Il reato in oggetto è **comune**. Lo può pertanto commettere **chiunque**.

III - Presupposto della Condotta

Presupposto della condotta è l'esistenza di nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo dagli altri della medesima specie. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza degli artt. 473, 474 e 517-ter c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

IV – Condotta tipica

Come già precisato in merito all'art. 514 c.p., “**porre in vendita**” significa offrire a una o più persone la *res* a titolo oneroso, mentre “**mettere altrimenti in circolazione**” individua tutti quei comportamenti volti a introdurre nei circuiti di distribuzione il prodotto. La dottrina ritiene che l'espressione “**mettere altrimenti in circolazione**” abbia **portata più ampia di quella di “mettere altrimenti in commercio” prevista all'art. 516 c.p.** (per la quale si rimanda all'analisi dell'art. precedente), includendo anche gli atti di liberalità e tutte le possibili forme di circolazione del bene che permettono il raggiungimento della cerchia dei consumatori.

Per “**opere di ingegno**” si intendono le esplicazioni a carattere creativo dell'intelletto umano che danno vita ad opere aventi un valore economico e che sono, pertanto, commerciabili.

Per i concetti di “**nomi**” e “**marchi**”, si rimanda a quanto già detto *sub.* art. 514 c.p.

Per “**segno distintivo**” deve intendersi, estensivamente, qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l’esatta individuazione della merce e delle sue proprietà rendendo edotto il consumatore compiutamente.

I nomi, i marchi e i segni distintivi possono essere tanto italiani che esteri; quanto alla collocazione fisica degli stessi rispetto al prodotto, si ritiene debba esserci una stretta connessione tra le entità menzionate, ad esempio il marchio dovrà risultare apposto direttamente sull’involucro, sull’imballaggio o sul prodotto stesso.

Occorre, per l’integrazione della condotta, che l’apposizione di tali nomi, marchi o segni distintivi possieda **un’attitudine a ingannare**. Quest’ultima va **accertata con riferimento al consumatore medio**: non occorre quindi che la possibilità di confusione si verifichi in sede di esame attento e diretto, ma basta che il pericolo di confusione si determini anche solo attraverso un esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita, qual è appunto quello compiuto dal consumatore medio.

L’inganno deve riguardare **l’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto**, per i quali si rinvia a quanto già descritto in riferimento all’art. 515 c.p.

V - Elemento soggettivo

Dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in vendita o mettere in circolazione prodotti con segni mendaci che abbiano attitudine ingannatoria.

VI - Consumazione e tentativo

Il reato **si consuma nel momento e nel luogo in cui il prodotto viene posto in vendita o messo in circolazione**. Il **tentativo** è ammissibile per alcuni autori, mentre è **escluso dalla prevalente giurisprudenza**, poiché la condotta tipica è già a tutela anticipata. Ne consegue che non costituisce tentativo, bensì una condotta penalmente irrilevante, la semplice detenzione dei prodotti di cui alla norma, senza una loro effettiva messa in vendita (Cass. n. 4066/1997).

VII – Circostanze aggravanti

In base all’art. 517-bis le pene sono aumentate se i fatti descritti hanno ad oggetto “*alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti*”.

VIII - Rapporti con altri reati e procedibilità

L’art. 517 c.p. è una norma sussidiaria che troverà applicazione solo ove non siano integrati gli estremi dei più gravi delitti previsti agli artt. 514, 473 e 474 c.p.

Il delitto qui in esame **si distingue da quello** previsto **all'art. 514 c.p.**, poiché quest'ultimo, al contrario del primo, richiede la necessaria causazione di un evento macroscopico, consistente in un documento che trascende le singole aziende e che riguarda l'industria nazionale considerata nel suo complesso.

Ancora più accentuata è la sua **eterogeneità rispetto agli artt. 473 e 474 c.p.**; questi ultimi sono rivolti essenzialmente a tutelare la funzione distintiva del marchio registrato contro l'alterazione o la contraffazione dello stesso e proteggono non la pubblica economia ma la fede pubblica.

Gli artt. 473 e 474 c.p. – tutelando la fede pubblica - presuppongono una vera e propria contraffazione o alterazione del marchio o segno distintivo della merce, che sia **protetto o riconosciuto in Italia o all'estero**, mentre per l'integrazione dell'art. 517 c.p. – **che tutela la pubblica economia – è sufficiente la semplice imitazione del marchio** o segno distintivo, **non necessariamente registrato o riconosciuto, purché esso sia idoneo a trarre in inganno l'acquirente.**

L'art. 517 c.p. **si distingue** altresì **dall'art. 515 c.p.** in quanto, in quest'ultimo caso, la condotta cade su un soggetto determinato e si perfeziona nell'atto di scambio che, nell'art. 517 c.p., non è invece richiesto quale momento consumativi del reato.

Il delitto è procedibile d'ufficio.

IX – Casistica:

- Vendita di oggetti non autentici portanti il marchio “Lacoste” e “Cartier” da parte di un ambulante extracomunitario (Cass. n. 704/1995);
- messa in vendita con la dicitura “Made in Italy” di un prodotto che non può considerarsi di origine italiana, in quanto la disciplina di settore (art. 4, co. 61, l. n. 350/2003) considera tale marchio posto a tutela di merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine (Cass. n. 34103/2005);
- vendita di prodotti con nomi marchi e segni distintivi genuini, cioè non contraffatti ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituiti a quelli originari e quindi idonei a indurre in inganno il compratore sull'origine e la provenienza della merce; (fattispecie in cui in motocicli assemblati erano state cancellate le originarie diciture giapponesi apponendone altra italiana; Cass. 11/12/1984, Biagini, RV 171182).
- messa in vendita con segni mendaci di prodotti artigianali (Cass. 14238/1978).

Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Società, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Principi di riferimento generali

Il sistema organizzativo in generale

Italiassistenza S.p.A. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a tutti coloro che, svolgendo la propria attività e/o collaborando con Italiassistenza, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi della Società, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Italiassistenza (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis1 e art. 25 -bis, lett. f -bis del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- b) porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;

- c) consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- d) porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- e) detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Le attività sensibili relative ai reati in materia di industria e commercio e contraffazione ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati richiamati dall'art. 25-bis l e 25-bis lettera f) del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione Fornitori

Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Con riguardo a quanto sopra, occorre farsi rilasciare dal fornitore apposita dichiarazione che contenga:

- una clausola in cui lo stesso garantisca la corrispondenza tra quanto riportato sulla scheda del prodotto e quanto effettivamente consegnato;
- una clausola in cui lo stesso dichiari che ai suoi prodotti non vengono apposti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- una clausola in cui lo stesso dichiari che ai suoi prodotti non vengono apposti nomi, marchi o i segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- una clausola in cui lo stesso dichiari che i suoi prodotti sono stati realizzati senza usurpare né violare alcun titolo di proprietà industriale;

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

ITALIASSISTENZA SPA

ITALIASSISTENZA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

PARTE SPECIALE L
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. I reati richiamati dall'articolo 25 -*quinqües* del d.lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*quinqües* del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e 603 -bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

La norma richiamata comprende una serie eterogenea di fattispecie delittuose: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (art. 600 -*bis* c.p.), Pornografia minorile (art. 600 -*ter* c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600 -*quater* c.p.), Pornografia virtuale (art. 600 -*quater*1. c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 -*quinqües* c.p.), Tratta di persone (art. 601 c.p.), Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), Intermediazione illecita e Sfruttamento dei lavoratori (art. 603 -*bis*).

Con riferimento all'attività svolta da Italiassistenza, devono essere prese in considerazione le fattispecie di cui all'art. 600 del codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e 603 -*bis* del codice penale (Intermediazione illecita e Sfruttamento dei lavoratori); le altre ipotesi

delittuose poc' anzi elencate non rappresentano aree di rischio.

1.2 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Il reato in questione viene preso in considerazione in quanto tale ipotesi delittuosa si estende non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi (compreso lo sfruttamento del lavoro minorile).

1.3 Intermediazione Illecita e Sfruttamento dei Lavoratori

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

- 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

La principale innovazione apportata con la Legge n. 199/2016 è rappresentata dall'estensione della punibilità anche al datore di lavoro che “*utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno*”, mentre nella precedente versione era perseguibile penalmente solo il soggetto che organizzava l'attività di reclutamento della manodopera sfruttata (c.d. caporalato).

Si evidenzia anche che la nuova norma non prevede più come elemento costitutivo del reato l'utilizzo della violenza o minaccia che, nella versione oggi vigente, rappresenta una circostanza aggravante.

Devono essere valutati attentamente i sopra indicati indici di sfruttamento elencati al comma 3 della norma in commento, anche in relazione a fattispecie complesse quali i contratti con cooperative o ditte esterne cui vengono appaltate fasi della lavorazione aziendale.

2. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

3. Principi generali di comportamento

Italiassistenza considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Italiassistenza; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per Italiassistenza, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Italiassistenza (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-quinquies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-quinquies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventar tali
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione delle ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-quinquies* del d.lgs. 231/2001).

4. Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale ex d.lgs. 231/01

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25 *-quinquies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio;
2. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio;
3. regolamentazione delle condizioni di lavoro, anche in relazione a manodopera di terzi che

svolge attività presso i siti aziendali sulla base di contratti di appalto.

5. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati altresì i seguenti principi di riferimento.

Deve esistere il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con partner commerciali che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale. Qualora si intrattengano rapporti con soggetti operanti nelle predette aree, occorre adottare una regolamentazione che preveda:

- la sottoscrizione da parte del fornitore/subfornitore che operi in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale di specifiche clausole con cui dichiararsi di essere a conoscenza della normativa in tema di reati contro la personalità individuale;
- la previsione nei contratti con fornitori/subfornitori che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale di una clausola con la quale si impegnano a

non cedere il contratto;

- la previsione nei contratti con fornitori/subfornitori che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti/ordini in questione nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra;
- l'adozione e la pedissequa applicazione di una politica aziendale che preveda la corresponsione di salari conformi alle disposizioni della contrattazione collettiva, il rispetto degli orari di lavoro, l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro decorose, anche in relazione ai metodi di sorveglianza e natura delle situazioni alloggiative offerte. La politica aziendale deve anche prevedere che detti requisiti siano rispettati – facendosi rilasciare apposita dichiarazione in merito – dai soggetti terzi che prestano servizi presso i siti aziendali sulla base di contratti di appalto.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

ITALIASSISTENZA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)

REATI AMBIENTALI

REATI AMBIENTALI

1. Le fattispecie di reato in materia ambientale richiamate dal d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, quanto previsto dall'art. 25-undecies introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 121 del 2011:

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del

reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

La norma richiamata comprende una serie eterogenea di fattispecie delittuose riconducibili, essenzialmente, a tre categorie principali: immissioni in atmosfera, scarichi e gestione dei rifiuti.

Nel corso dell'attività di *risk assessment* svolta, è emerso che la Società, per la tipologia di attività svolta, è interessata esclusivamente, quanto alla responsabilità amministrativa degli enti in materia ambientale, dal profilo inerente la **gestione dei rifiuti**.

2. Art. 256 commi 1, 3, 5, 6, del D.lgs. 152 del 2006 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)

Il **comma 1 dell'art. 256** punisce *“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi”.

- Per **rifiuto** si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183).
- Per **raccolta** si intende: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta¹⁵, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
- Per **recupero** si intende: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto in oggetto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
- Per **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha

¹⁵ Area presidiata e allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

- Per **rifiuti pericolosi** si intende: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

Il **comma 3 dell'art. 256** stabilisce, invece, "*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.* (omissis)"

- Per **discarica** si intende: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi [ovviamente, "sul suolo o nel suolo", non con altri processi: un inceneritore resta tale e comunque non diventa una discarica] da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno" (art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 36/2003)

Il **comma 5 dell'art. 256** punisce invece "*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti*".

- Per **miscelazione dei rifiuti** si intende: la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. L'attività di miscelazione è consentita solo se autorizzata e in presenza di espresse condizioni e requisiti ed è oggetto di controllo. Il rifiuto che risulta dalla miscelazione ha un'apposita classificazione CER.

Il **comma 6, primo periodo, dell'art. 256** punisce infine "*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)*".

- I **rifiuti sanitari** sono disciplinati dal D. Lgs. n. 254/2003.

Tutte le fattispecie di reato sopra elencate costituiscono **ipotesi contravvenzionali** e risultano pertanto **punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa**.

3. Funzione della parte speciale relativa ai reati ambientali

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati, nello svolgimento delle loro funzioni/mansioni/incarichi aventi implicazioni correlate alla normativa ambientale, tengano condotte conformi alla normativa stessa, al sistema di gestione aziendale adottato dalla Società e ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei paragrafi precedenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i suddetti destinatari – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Società contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. regole, procedure e istruzioni operative adottate in tema di qualificazione e scelta dei fornitori.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate in materia ambientale, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

4. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 -undecies del d.lgs. 231/2001.

Con riferimento specifico ai reati ambientali ai fini della presente Parte Speciale, come poc'anzi anticipato, i Processi Sensibili sono i seguenti:

- Gestione dei rifiuti.

5. Il sistema organizzativo generale

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società, al sistema di gestione ambientale adottato e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- (iii) adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite policy e procedure operative con particolare riferimento ai processi attinenti aree a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

6. I Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione

rilevante.

- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata.

7. Principi generali di comportamento

La presente sezione contiene Regole di condotta generali che, unitamente alle altre componenti del Sistema di Controllo Preventivo, dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nell'ambito di ciascun Processo Sensibile.

- garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in materia ambientale, attraverso l'identificazione e l'accesso alle prescrizioni e alla loro evoluzione nel tempo;
- perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali per prevenire o eliminare l'inquinamento e qualora ciò si ritenga impossibile, ridurre al minimo la produzione di sostanze inquinanti;
- adottare prassi di buona gestione delle attività che possono avere un effetto sull'ambiente al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali;
- applicare un'attenta gestione dei rifiuti indirizzata al miglioramento dei metodi di stoccaggio, allo smaltimento controllato e a un aumento della percentuale di quelli destinati al riutilizzo/recupero;
- valutare preliminarmente gli effetti ambientali di nuove attività;
- consolidare le modalità di monitoraggio del processo e delle associate emissioni di inquinanti, dei consumi idrici e dei livelli di rumorosità interni e lungo il perimetro dei siti;
- prevenire, attraverso la sorveglianza costante delle attività, incidenti ambientali o, in generale, non conformità al sistema di gestione ambientale, intervenendo tempestivamente per la loro riduzione/rimozione, quando necessario, anche sulla base di apposite procedure di emergenza;
- valutare periodicamente, attraverso gli audit ambientali, la prestazione ambientale dei siti, l'efficienza dei sistemi di gestione ambientale implementati e la loro efficacia rispetto agli obiettivi stabiliti nella politica ambientale in termini di miglioramento continuo.

8. Principi di riferimento relativi alla Gestione dei Rifiuti

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo 5, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento con specifico riguardo alla gestione dei rifiuti.

In particolare, la regolamentazione dell'attività deve prevedere che:

- i.** venga effettuata la classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e, a tal fine, che venga informato e fornita adeguata formazione al personale addetto sulla base delle rispettive attribuzioni;
- ii.** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti vengano affidate esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori. A tal riguardo, in particolare deve essere assicurato che:
 - gli operatori economici che svolgono attività di Gestione dei Rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
 - in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici sia verificata: (a) autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto); (b) eventuale autorizzazione allo stoccaggio; (c) autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento;
 - in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER autorizzati.
- iii.** sia garantita la regolare tenuta del registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto e ai certificati di analisi dei rifiuti e siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine, dovranno essere appositamente disciplinate le seguenti fasi:
 - le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico, del formulario di identificazione del rifiuto, e degli altri documenti più sopra citati;
 - i controlli sulla restituzione della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento regolarmente controfirmata e datata;
 - i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti.

- iv. vengano istituiti presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti e in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali vigenti, garantendo che il deposito temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e avendo altresì cura che non siano effettuate attività di miscelazione di rifiuti non autorizzate.

9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività dell'Ente riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo amministrativo in carica, secondo le modalità previste nella Parte Generale.

ITALIASSISTENZA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)

REATI TRIBUTARI

REATI TRIBUTARI

1. I Reati Tributari richiamati dal D. Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 - *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

Presupposto del reato è la presentazione di una dichiarazione ai fini fiscali (imposte dirette o IVA) infedele, la cui mendacità consiste nella indicazione di elementi passivi fittizi supportati da fatture o altri documenti che si riferiscono a operazioni inesistenti.

Oggetto materiale del reato sono le fatture o documenti equivalenti; nella definizione di documenti equivalenti rientrano gli altri documenti cui la normativa tributaria attribuisce rilievo probatorio (es: parcelle, note, ricevute fiscali, scontrini fiscali, note di credito e addebito, documenti di trasporto, schede carburanti).

Il reato si configura esclusivamente se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.

La fattura (o gli altri documenti) si considera inesistente quando: (i) documenta operazioni in realtà mai avvenute, in tutto o in parte, (ii) documenta operazioni in realtà avvenute tra soggetti diversi da quelli risultanti dalla fattura medesima. Oggetto della repressione è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

A livello di casistica, elemento caratterizzante la fattispecie in questione è la presenza (sia che il rapporto fraudolento si instauri tra due soggetti, sia che venga organizzata una frode strutturata in cui intervengono più soggetti, c.d. frodi carosello) di società, emittenti la sopra descritta documentazione fiscale, prive di reale operatività (es: in fase di dismissione della attività produttiva; già cessate; prive di magazzini, sedi operative, dipendenti e veicoli; prive di una struttura societaria e/o di una contabilità generale; auto-dichiaratesi falsamente esportatori abituali).

L'emissione di fatture (o altri documenti) inesistenti può avvenire anche tra soggetti aventi una struttura operativa reale e consolidata. In tali casi rileva, ad esempio, la irragionevolezza dei corrispettivi (sovrafatturazione), oppure la effettiva cessione di quantitativi di merce inferiori a quelli attestati in fattura, oppure la descrizione dell'oggetto della fattura caratterizzata da estrema genericità.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

Presupposto del reato è la presentazione di una dichiarazione ai fini fiscali (imposte dirette o IVA) infedele, la cui mendacità consiste nella indicazione di (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, (ii) elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi supportati dalla utilizzazione di mezzi fraudolenti (differenti da quelli previsti dall'art. 2 di cui sopra) idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Nell'ipotesi dell'art. 3, l'artificiosità è data dal compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero dall'essersi avvalsi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti.

La decisa dell'art. 3 rispetto all'art. 2, fa sì che non rilevino ai fini del reato in questione le ipotesi inesistenza materiale e/o giuridica dell'operazione sottostante.

Il reato si configura esclusivamente se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.

La punibilità del reato è limitata al superamento congiunto delle seguenti soglie di punibilità: (a) l'imposta evasa, è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30 mila; (b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore euro un milione cinquecentomila; ovvero se l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30 mila.

A livello di casistica, rileva (i) il rilascio da parte di professionista abilitato di un mendace visto di conformità o di un'infedele certificazione tributaria attestante la veridicità della dichiarazione, (ii) versamenti di denaro tra società basati su finti preliminari di vendita, (iii) fraudolente cessioni di quote azionarie, (iv) fraudolente operazioni di svalutazione del valore di partecipazioni in società, (v) omessa annotazione in contabilità di una fattura attiva (emessa nei confronti di X) "sostituita" da altra fattura (emessa nei confronti di Y), di importo più basso, cui viene data la stessa numerazione che sarebbe toccata alla prima, (vi) utilizzazione di conti correnti o depositi accesi a nome di terzi per depositare le somme relative a operazioni non registrate in contabilità, (vii) occultamento di merci in locali diversi dal magazzino, (viii) tenuta di una «doppia contabilità», (ix) ricorso a negozi simulati, della falsa intestazione di beni, (x) interposizione fittizia di persona, (xi) costituzione di società di comodo, (xii) intestazione a prestanome o a nomi di fantasia di conto correnti bancari o libretti al portatore sui quali far confluire i corrispettivi sottratti all'imposizione.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni insistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

Trattasi di condotta speculare a quella descritta con riferimento all'art. 2. Presupposto del reato è la emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il reato si configura esclusivamente se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA.

È un reato di mero pericolo; pertanto, non è necessario che sia stato conseguito il risultato dell'evasione fiscale, dunque la effettiva utilizzazione dei documenti falsi emessi. Il reato si consuma con la semplice emissione o rilascio.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

Presupposto del reato è l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Oggetto materiale del reato sono le scritture contabili (es: libro giornale, registri IVA, libro inventari, registro cespiti ammortizzabili) e documenti (es: fatture attive o passive, ricevute fiscali, scontrini fiscali, note di credito e addebito, documenti di trasporto).

Il reato si configura se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA ovvero consentire a terzi l'evasione.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

La norma prevede due diverse fattispecie di reato.

Presupposto della **prima fattispecie** (comma 1) è l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni finalizzati a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La condotta ha natura commissiva e non richiede quale presupposto che la procedura esecutiva sia già stata promossa, ma soltanto la preesistenza del debito al cui inadempimento è finalizzata. L'interesse tutelato è la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del contribuente.

Oggetto materiale del reato sono: (i) l'alienazione simulata, ovvero ogni trasferimento del diritto di proprietà di un bene, tanto a titolo di vendita che di donazione, permuta, ecc., tramite il quale il soggetto intende perseguire lo scopo di sottrarre il bene al fisco senza peraltro perderne la disponibilità; (ii) il compimento di altri atti fraudolenti, ovvero ogni atto, giuridico o materiale, connotato da frode, idoneo a rendere inefficace la riscossione coattiva (es: occultamento dei beni).

Presupposto della **seconda fattispecie** (comma 2) è l'avvenuta instaurazione di una procedura di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge Fallimentare o del procedimento che conduce alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La condotta che realizza il reato consiste nell'indicare nella documentazione presentata ai fini delle predette procedure elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila. La finalità è quella di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Come casistica si indica: (i) costituzione di un trust senza reale spossessamento dei beni, (ii) cessione simulata di avviamento commerciale, (iii) cessione in prossimità degli esiti di una verifica fiscale di immobili o quote societarie a soggetti conniventi, (iv) messa in atto di più operazioni di cessione di aziende e di scissioni societarie simulate, (v) cessione a ad altre società riconducibili alla medesima proprietà di ramo d'azienda senza reale mutamento dell'utilizzatore.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il delitto di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25-*quinquiesdecies*, co. 1-bis, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001).

In virtù delle "pre-condizioni" sopra richiamate, la fattispecie delittuosa in esame rileva "ai fini 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dall'intento di perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione. Per la "rilevanza 231", occorre inoltre riscontrare il "fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto" nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il reato di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 74/2000, nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Viene, quindi, penalmente sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto, qualora l'imposta evasa (singolarmente considerata) sia superiore a

cinquantamila euro. Allo stesso modo, è penalmente sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (c.d. mod. 770), qualora l'ammontare delle ritenute non versate siano superiori a cinquantamila euro.

Come sopra ricordato, la fattispecie di reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, qualora commessa “nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

In altri termini, occorre che la condotta di omessa presentazione della dichiarazione sia connessa al territorio di due o più Stati membri e inserita in un sistema fraudolento per cui il reato sia commesso in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA, superando la soglia di materialità complessiva di dieci milioni di euro di imposta evasa.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Anche tale delitto, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, è stato incluso, dall'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020, nel novero dei reati presupposto *ex art. 25-quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

La norma delinea due autonome fattispecie delittuose, non a caso diversamente sanzionate, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti “*non spettanti*” (co. 1) e l'altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti “*inesistenti*” (co. 2), ferma restando, per entrambe la soglia di punibilità di 50.000 euro. Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi per elementi strutturali tra loro incompatibili.

È “*non spettante*” il credito che “*pur certo nella sua consistenza ed ammontare sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario*” (Cass. pen., Sez. III, n. 36393/2015), mediante esposizione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

La dottrina più autorevole ha, in proposito, osservato che, stante la formulazione della disposizione incriminatrice, il concetto di “*non spettante*” deve essere riferito alla procedura di compensazione, risultando, quindi, “*non spettanti*”, ai sensi della norma, soltanto quei crediti che “*non spettano in compensazione*”, così escludendo dalla fattispecie delittuosa i crediti che, pur non potendo formare oggetto di compensazione (in quanto non rientranti tra i crediti compensabili *ex art. 17* del D. Lgs. n. 241/1997 ovvero esclusi da altre disposizioni,

si pensi ai crediti per i quali è stato richiesto il separato rimborso in dichiarazione ovvero con apposita istanza), risultino comunque “*spettanti*”.

È, invece, “*inesistente*” il credito artificiosamente costruito o rappresentato, che, come tale, non trova alcun riscontro nel mondo giuridico.

2. Funzione della Parte Speciale relativa ai Reati Tributarî

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

3. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza. **Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. n. 231/2001**

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 - *quinquiesdecies* del d.lgs. 231/2001:

- Gestione dei processi amministrativo-contabili (gestione delle attività contabili che alimentano le dichiarazioni fiscali):
 - Gestione della contabilità generale
 - Gestione contabilità clienti
 - Gestione contabilità fornitori
 - Gestione contabilità cespiti
 - Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economico-finanziaria della Società
 - Gestione della piccola cassa
 - Gestione operazioni infragruppo
 - Gestione incassi e pagamenti

- Gestione della fiscalità (gestione dei processi di calcolo e versamento di imposte e di presentazione delle dichiarazioni fiscali):
 - Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale
 - Gestione e monitoraggio del calendario fiscale
 - Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette
 - Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni
- Gestione del ciclo attivo e delle vendite:
 - Accreditamento clienti
 - Negoziazione e sottoscrizione ordini/contratti di vendita
 - Gestione ordini/contratti di vendita
 - Gestione del credito verso clienti
 - Gestione reclami e del conseguente processo di rettifica di fatturazione (i.e. emissione note di credito/note di debito)
- Gestione del ciclo passivo e degli acquisti:
 - Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi
 - Negoziazione e stipula di contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi
 - Gestione dei contratti di acquisto di beni, lavori e servizi
- Gestione operazioni straordinarie:
 - Identificazione delle operazioni e dei relativi presupposti di carattere strategico, economico e finanziario (razionale dell'operazione), negoziazione e stipula dei relativi contratti e successiva realizzazione
- Gestione dei cespiti:
 - Negoziazione, autorizzazione e gestione delle operazioni relative ai cespiti
- Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti:
 - Approvazione, stipula e verifica della sponsorizzazione/liberalità
- Gestione delle spese di rappresentanza, delle ospitalità e dell'omaggistica
 - Gestione delle spese di rappresentanza, delle ospitalità e dell'omaggistica
- Gestione del personale:

Gestione amministrativa del personale:

 - Apertura e successiva gestione dell'anagrafica del dipendente
 - Autorizzazione delle richieste di ferie/straordinari
 - Pagamento stipendi/bonus/premi
 - Gestione cedolini/buste paga

Gestione note spese del personale:

- Definizione della natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti d'importo
 - Autorizzazione della spesa
 - Rendicontazione
 - Verifica delle spese e della correlata documentazione giustificativa
 - Rimborso delle spese sostenute
- Gestione dei sistemi informativi:
 - Gestione e utilizzo dei sistemi informativi
 - Attribuzione delle credenziali di accesso e gestione delle stesse
 - Accesso al sistema contabile

4. I principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata.

5. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi generali.

È vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art 25 - *quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);

- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) porre in essere operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti attraverso documenti falsi o mezzi fraudolenti (condotte ingannevoli) al fine di evadere le imposte;
- b) porre in essere operazioni o alienazioni simulate o compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni al fine di sottrarre tali beni al fisco;
- c) registrare e utilizzare fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, o documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte;
- d) emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte;
- e) occultare o distruggere scritture contabili o documenti obbligatori, per evadere le imposte o consentire l'evasione a terzi;
- f) indicare in dichiarazione elementi attivi inferiori rispetto a quelli effettivi o elementi passivi, crediti o ritenute fittizi per evadere le imposte;
- g) indicare, in sede di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali, per ottenere un pagamento inferiore delle somme dovute;
- h) presentare dichiarazioni fiscali mendaci per evadere le imposte;
- i) sottrarre beni al pagamento delle imposte.

A tal proposito, è fatto obbligo di:

- redigere, fornire o trasmettere all'amministrazione finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società;
- non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;

- illustrare dati e informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale di Italiassistenza;
- 6. mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti. A questo proposito, è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo mediante l'occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti.**Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente par. 5, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- predisposizione, applicazione e aggiornamento costante di un sistema aziendale strutturato di gestione e di controllo del rischio fiscale, avendo altresì cura di svolgere apposita e reiterata formazione al riguardo nei confronti delle funzioni/uffici interessati;
- definizione di procedure operative che (i) consentano di rilevare il rischio fiscale (es. la possibile violazione di una norma tributaria o l'incertezza interpretativa della stessa, o l'inerenza e deducibilità di un costo) e la portata del medesimo rischio e (ii) prevedano le azioni (es. verifica con gli organi/funzioni di controllo o con un fiscalista esterno) da porre in essere al fine di presidiare il rischio e prevenire eventi pregiudizievoli (es. accertamento tributario), sotto il coordinamento di un responsabile;
- applicazione rigorosa delle procedure di selezione, verifica e controllo (anche periodico) dei fornitori;
- applicazione rigorosa delle procedure di verifica sull'effettiva e documentata esecuzione delle operazioni con i fornitori e sulla congruità ed effettività dei corrispettivi;
- verifiche sulla effettività e concretezza delle operazioni effettuate e contabilizzate, dei soggetti in relazione alle stesse effettivamente coinvolti e della relativa documentazione. A tale proposito, potrebbero essere valutati come potenziali indicatori di un illecito: (i) prezzi non in linea con quelli di mercato, (ii) difficoltà nell'identificare la controparte (es. all'estero) e nell'accertare la relativa operatività (fatturato, dipendenti, ecc.), (iii) oggetto sociale della controparte non coerente con

l'operazione effettuata, (iv) assenza di corrispondenza commerciale con la controparte o di altri elementi che provino l'esistenza di un rapporto con la stessa;

- verifiche sul prezzo dei beni acquistati e fatturati che deve essere in linea con quello di mercato o, se diverso, deve essere adeguatamente giustificato;
- previsione di meccanismi di doppia autorizzazione per eventuali operazioni con fornitori gestite «in deroga» rispetto alle procedure ordinarie;
- applicazione rigorosa delle procedure di verifica sulla regolarità dei flussi finanziari e sulla corrispondenza tra controparti contrattuali, fatture e pagamenti/incassi, compreso il monitoraggio dei conti correnti e verifica di eventuali pagamenti anticipati;
- segregazione dei compiti, anche a livello di sistemi informatici, tra chi gestisce la contabilità fornitori/clienti e chi effettua i relativi pagamenti/incassi nonché in relazione a chi gestisce l'operazione e chi la firma, autorizza o controlla;
- verifica preventiva della correttezza e della completezza dei dati contabili e dei relativi documenti giustificativi; verifica delle registrazioni effettuate (es. in relazione a casi di duplicazione di ordini di acquisto), sia documentale che informatica; monitoraggio periodico delle fatture ricevute e delle fatture emesse, anche da parte di soggetti terzi;
- pagamento delle fatture solo previa verifica dell'esistenza di un ordine di acquisto approvato e dell'effettuazione dell'operazione (ad es. evidenza del bene/servizio ricevuto);
- adozione di un sistema di archiviazione della documentazione, che garantisca l'impossibilità di modifica/distruzione dei documenti e dati conservati (se non con apposita evidenza e autorizzazione) e l'accesso agli stessi solo agli autorizzati;
- formazione del personale in ordine alla corretta gestione delle attività amministrativo-contabili, nel rispetto dei principi contabili adottati e delle normative applicabili; formazione del personale sulle normative fiscali, sulle relative prassi e circolari ministeriali e sulla giurisprudenza tributaria;
- tracciabilità, secondo principi di trasparenza, delle attività effettuate, assicurando l'individuazione e ricostruzione delle fonti da cui provengono i documenti, i dati gli elementi informativi utilizzati per il calcolo delle imposte, e dei controlli svolti a supporto dei calcoli eseguiti e delle valutazioni effettuate;
- attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze secondo criteri di separazione dei compiti;

- verifica specifica e valutazione, in sede di determinazione del reddito d'esercizio, delle variazioni in aumento e/o in diminuzione rispetto al dato civilistico; monitoraggio e controllo del calcolo delle imposte e delle dichiarazioni fiscali, anche da parte di soggetti terzi (con incarico formalizzato e debitamente autorizzato) adeguatamente selezionati; definizione dell'iter di approvazione delle dichiarazioni fiscali e delle funzioni coinvolte;
- coordinamento tra area fiscale e area operazioni straordinarie; monitoraggio posizione fiscale e azionamento cautele e limitazioni nelle operazioni straordinarie in caso di esistenza di pendenze fiscali rilevanti.

Più nello specifico, ai fini dell'attuazione dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al par. 5, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di cui al precedente par. 3, dovranno essere osservati anche i seguenti principi specifici di riferimento.

6.1 Gestione dei processi amministrativo-contabili (gestione delle attività contabili che alimentano le dichiarazioni fiscali):

– Gestione della contabilità generale

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione del piano dei conti.
- Registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati.
- Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali.
- Coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti al fine di garantire la completezza e accuratezza dell'individuazione delle casistiche che richiedono la determinazione e contabilizzazione di scritture di rettifica/integrazione/assestamento e del calcolo alla base della determinazione del valore delle stesse.
- Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle scritture di rettifica/integrazione/assestamento.
- Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni, l'approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate.

- Conservazione / archiviazione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità.

– **Gestione contabilità clienti**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti, con riguardo a: (i) la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica [in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte (ad esempio coordinate bancarie del cliente), definendo le modalità di accettazione dei casi di disallineamento tra giurisdizioni (ad esempio: azienda operante in Italia con conti correnti all'estero)]; (ii) la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di fatturazione e soggetto incaricato delle attività di monitoraggio degli incassi; (iii) le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate); (iv) le attività di verifica periodica della corretta compilazione del requisito "split payment" dell'anagrafica.
- Previsione delle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti).
- Verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e/o dell'avvenuta consegna dei beni [verificando che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano a quanto concordato contrattualmente con la previsione di tolleranze massime] o della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di vendita.
- Verifica dell'esistenza della posizione anagrafica del cliente, del contratto di vendita e del relativo stato di esecuzione.
- Verifica della completezza e accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto di vendita, nonché rispetto alla prestazione effettuata.
- Definizione di criteri e modalità per il monitoraggio delle partite di credito scadute, la svalutazione dei crediti e l'eventuale stralcio.

– **Gestione contabilità fornitori**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche fornitori, con riguardo a: (i) la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica

dell'anagrafica [in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte (ad esempio, IBAN), definendo le modalità di accettazione dei casi di disallineamento tra giurisdizioni (ad esempio: azienda operante in Italia con conti correnti all'estero)]; (ii) la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di registrazione delle fatture e soggetto incaricato delle attività di predisposizione dei pagamenti; (iii) le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate).

- Documentazione e tracciabilità dell'attestazione fornita dalla/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento circa l'effettivo ricevimento della prestazione.
- Verifica di completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura sulla base di quanto contrattualmente pattuito.
- Verifica della correttezza delle registrazioni contabili svolte.
- Verifica periodica del trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute.

– **Gestione contabilità cespiti**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Verifica della corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili.
- Verifica della corretta rilevazione contabile degli ammortamenti.
- Verifica del rispetto della procedura di dismissione ed eliminazione dei cespiti.

– **Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economico-finanziaria della Società**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Identificazione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da trasmettere alle funzioni amministrative competenti.
- Adozione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte delle competenti funzioni amministrative aziendali, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dei dati recepiti in contabilità e/o comunicati dalle competenti funzioni aziendali che ne garantiscono completezza e accuratezza.

- Sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti della società.

– **Gestione della piccola cassa**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spesa ammissibili per cassa e i limiti di utilizzo), ivi incluse le relative modalità di rendicontazione delle spese sostenute e la documentazione giustificativa necessaria.
- Svolgimento di attività di riconciliazione periodica delle giacenze di piccola cassa con le risultanze contabili.

– **Gestione operazioni infragruppo**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

Con riferimento alla gestione degli adempimenti in materia di transfer pricing:

- Definizione dei criteri, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile, per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni *Intercompany*.
- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla verifica del rispetto dei criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento.

Con riferimento al trasferimento di fondi, sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo che tra conti correnti della medesima società:

- Individuazione, documentazione e approvazione delle esigenze del trasferimento.
- Adozione di idonei sistemi di controllo e di autorizzazione da parte di posizione aziendale abilitata e definizione dei criteri e modalità di esecuzione dei trasferimenti.

Si ritengono inoltre applicabili i controlli previsti per gli acquisti e le vendite anche se svolte tra società dello stesso gruppo.

– **Gestione incassi e pagamenti**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

Gestione degli incassi:

- Verifica periodica e tempestivo aggiornamento di coordinate bancarie non corrette e/o incomplete.

- Verifica della corretta imputazione della partita al cliente.
- Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori.
- Analisi periodica delle anomalie (es.: stesse coordinate bancarie riconducibili a più clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

Gestione dei pagamenti:

- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei pagamenti.
- Verifica della pagabilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, prestazione ricevuta e fattura.
- Verifica della coerenza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura.
- Verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile.
- Verifica del divieto di effettuare pagamenti a fornitori in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.
- Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori.
- Analisi periodica delle anomalie (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio).
- Verifica della tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso.

6.2 Gestione della fiscalità (gestione dei processi di calcolo e versamento di imposte e di presentazione delle dichiarazioni fiscali):

– **Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione di ruoli e responsabilità in relazione alle attività di gestione del recepimento delle eventuali novità e modifiche sul piano normativo in materia fiscale.

– **Gestione e monitoraggio del calendario fiscale**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione, gestione e diffusione di uno scadenziario fiscale.
- Monitoraggio circa il rispetto delle scadenze.
 - **Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Previsione di apposite attestazioni, da parte delle funzioni amministrative competenti aziendali, verso le competenti funzioni aziendali circa: (i) la completa, corretta e tempestiva informazione dei fatti riguardanti la società; (ii) le rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la società eseguite nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione; (iii) non si è a conoscenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società e del risultato ante imposte sulla cui base svolgere il calcolo delle stesse.
- Verifiche circa eventuali scostamenti sul risultato ante imposte rispetto agli esercizi precedenti e successiva analisi nel caso di scostamenti significativi.
- Verifica della correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte dirette e indirette.
- Verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla società quale sostituto d'imposta.
- Verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale.
- Verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali compensazioni IVA effettuate.
- Analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito imponibile.
- Verifiche successive circa la corretta contabilizzazione delle imposte.
- Verifica circa la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta.
- Coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali per la valutazione degli impatti fiscali e del rispetto della normativa fiscale di riferimento, in relazione alle attività tipiche aziendali, nonché per le operazioni di natura straordinaria.

– Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli.
- Formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dei soggetti aziendali abilitati.
- Verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo.

6.3 Gestione del ciclo attivo e delle vendite:

– Accredimento clienti

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione delle modalità e dei requisiti per l'accREDITAMENTO della clientela, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità, di ordine morale e di solidità economico-finanziaria e attendibilità commerciale (anche con riferimento a soci e organi gestori, parti correlate, giurisdizione ed eventuali situazioni di conflitto di interesse), con la contestuale definizione delle modalità con cui effettuare tali verifiche (es. tramite verifica delle visure camerali o database specializzati).
- Previsione delle modalità di aggiornamento dell'accREDITAMENTO della clientela finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti.
- Identificazione dei soggetti responsabili della valutazione degli eventuali “red flag” evidenziati dall'analisi.

– Gestione ordini/contratti di vendita

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Formalizzazione degli elementi contrattuali sottostanti l'operazione di vendita (i.e. termini di pagamento, quantità minime, tempi di consegna).
- Approvazione dei contratti di vendita da parte di soggetti aziendali abilitati.
- Verifica della corrispondenza dell'ordine/contratto di vendita con le politiche commerciali autorizzate.
- Definizione dei flussi autorizzativi funzionali all'applicazione di scostamenti rispetto alle politiche commerciali approvate (ad esempio, riconoscimento di extra sconti o termini contrattuali maggiormente favorevoli per il cliente).

- Attestazione circa la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto ai requisiti e ai termini definiti negli ordini/contratti di vendita.
- Definizione delle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti).
- Verifica della completezza e accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine di vendita, nonché rispetto alle prestazioni erogate.
- Definizione del processo autorizzativo di ordini di vendita ricevuti al di fuori del flusso standard previsto dai vigenti processi aziendali.

– **Gestione del credito verso clienti**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione delle modalità di gestione degli incassi e di monitoraggio dello scaduto.
- Definizione degli interventi di gestione ordinaria del credito (ad esempio, gestione di: solleciti, escussione garanzie, piani di rientro, ecc.);
- Identificazione dei criteri, delle modalità e dei livelli approvativi per la svalutazione e lo stralcio dei crediti.

– **Gestione reclami e del conseguente processo di rettifica di fatturazione (i.e. emissione note di credito/note di debito)**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative da attuare nella gestione di resi/reclami.
- Definizione di un processo autorizzativo per la gestione delle conseguenti richieste di rettifiche di fatturazione (*i.e.* emissione di note di credito/note di debito).

6.4 Gestione del ciclo passivo e degli acquisti:

– **Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione dell'albo fornitori.

- Effettuazione di attività di verifica preventiva/accreditamento/qualifica, volte a verificare la sussistenza di caratteristiche tecnico professionali, di solidità economico-finanziaria e di onorabilità, al fine dell’inserimento del fornitore all’interno dell’albo fornitori qualificati (anche attraverso un’analisi dettagliata e puntuale di visura e bilancio).
- Identificazione di modalità e criteri per l’attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto.
- Svolgimento di specifici controlli sulle controparti volti a verificarne la presenza nelle c.d. “Liste di Riferimento” (con particolare riferimento alle liste relative ai soggetti aventi residenza fiscale in particolari giurisdizioni).
- Definizione di modalità di aggiornamento dello stato di qualifica finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento da parte del fornitore dei requisiti necessari.
 - **Negoziazione e stipula di contratti per l’acquisto di beni, lavori e servizi**

La regolamentazione dell’Attività deve prevedere:

- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità, con la necessaria segregazione dei compiti tra i soggetti incaricati di predisporre e autorizzare le richieste di acquisto e i soggetti che sottoscrivono il contratto.
- Definizione di criteri e modalità di assegnazione del contratto (ad esempio: fornitore unico, assegnazione diretta o tramite gara).
- Identificazione di modalità per la definizione e approvazione delle *vendor list*, ivi inclusi idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori inclusi nelle stesse.
- Definizione di criteri di predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, da applicarsi alle procedure competitive, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali (ad esempio: previsione di eventuali sconti riconosciuti al raggiungimento di determinati valori di acquisto).
- Definizione di criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell’offerta con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto.
- Previsione di criteri di rotazione delle persone coinvolte nei processi di approvvigionamento.
- Autorizzazione del contratto da parte di posizioni aziendali abilitate.

- Utilizzo di previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del fornitore e che consentano alla società di recedere e/o risolvere e/o sospendere il contratto in essere, in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti reputazionali e di moralità professionale verificati in sede di qualifica e aggiudicazione del contratto.

– **Gestione dei contratti di acquisto di beni, lavori e servizi**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Individuazione della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento con indicazione di ruolo e compiti assegnati.
- Autorizzazione da parte di posizioni aziendali abilitate, diverse della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento, in caso di modifiche, integrazioni e/o rinnovi dello stesso contratto.
- Tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio svolte della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento in relazione alla corretta esecuzione dei contratti di acquisto di beni, lavori e, servizi.
- Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni dei lavori, dell'avvenuta consegna dei beni [verificando che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano a quanto concordato con la previsione di tolleranze massime] della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di acquisto.
- Formalizzazione per iscritto, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dai contratti e/o dalle normative applicabili, dell'esistenza di vizi, difformità e/o difetti dei beni, lavori o servizi forniti, delle relative denunce e contestazioni.
- Verifica dei termini e delle condizioni contrattuali in relazione alle modalità di pagamento.

6.5 Gestione operazioni straordinarie:

- **Identificazione delle operazioni e dei relativi presupposti di carattere strategico, economico e finanziario (razionale dell'operazione), negoziazione e stipula dei relativi contratti e successiva realizzazione**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione ad opera delle competenti funzioni aziendali.

- Verifica della corrispondenza tra la proposta dell'operazione autorizzata e i contenuti del contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali.
- Autorizzazione del contratto da parte dei soggetti aziendali abilitati.
- Approvazione del soggetto che ha approvato la proposta di realizzazione dell'operazione in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato.
- Coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di realizzazione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento.
- Realizzazione di attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di realizzazione dell'operazione approvata e quanto realizzato.

6.6 Gestione dei cespiti:

- **Negoziante, autorizzazione e gestione delle operazioni relative ai cespiti**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di acquisizione/dismissione del cespite ad opera delle competenti funzioni aziendali.
- Verifica della corrispondenza tra la proposta di acquisizione/dismissione del cespite autorizzata e i contenuti del contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali.
- Valutazione (perizia) del cespite da acquisire/dismettere.
- Autorizzazione del contratto da parte dei soggetti aziendali abilitati.
- Approvazione del soggetto incaricato di approvare la proposta di acquisizione/dismissione del cespite in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato.
- Coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di acquisizione/dismissione del cespite, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento.
- Realizzazione di attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di acquisizione/dismissione del cespite approvata e quanto realizzato.

6.7 Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti:

– Approvazione, stipula e verifica della sponsorizzazione/liberalità

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Approvazione del contratto di sponsorizzazione o dell'iniziativa di liberalità da parte di posizione aziendale abilitata.
- Verifica dell'effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione/dell'iniziativa di liberalità in linea con la proposta originariamente approvata.
- Verifica circa la completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto di sponsorizzazione.
- Verifica della coerenza dei flussi finanziari correlati all'iniziativa di liberalità rispetto alla proposta originariamente approvata.

6.8 Gestione delle spese di rappresentanza, delle ospitalità e dell'omaggistica

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità consentiti.
- Adozione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità offerti e dei relativi destinatari.
- Definizione di specifici livelli approvativi in relazione all'erogazione di omaggi e spese di rappresentanza/ospitalità.
- Definizione delle modalità di rendicontazione delle spese di rappresentanza/ospitalità effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa.
- Limitatamente alle spese di rappresentanza/ospitalità offerte da singoli dipendenti, definizione di criteri e modalità per il rimborso delle suddette spese e le relative autorizzazioni.

6.9 Gestione del personale:

Gestione amministrativa del personale:

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Identificazione delle modalità di apertura e successiva gestione dell'anagrafica del dipendente.

- Autorizzazione delle richieste di ferie / straordinari.
- Verifica della completezza e accuratezza delle buste paga.
- Autorizzazione all'esecuzione del pagamento degli stipendi e degli eventuali premi o *bonus*.
- Verifica della coerenza tra bonifici effettuati al personale e cedolini (per valore totale).

Gestione note spese del personale:

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione della natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti d'importo.
- Definizione delle modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa.
- Verifica delle spese sostenute da dipendenti e amministratori e della correlata documentazione giustificativa.
- Definizione delle modalità di approvazione dei resoconti e dei conseguenti rimborsi delle spese sostenute.

6.10 Gestione dei sistemi informativi:

- **Gestione e utilizzo dei sistemi informativi e Attribuzione delle credenziali di accesso e utilizzo delle stesse**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Previsione di una procedura ad *hoc* per l'utilizzo dei sistemi informativi, con indicazione – *inter alia* – del processo di attribuzione delle credenziali di accesso e di gestione delle stesse.
- Esecuzione periodica di back-up al fine di ridurre il rischio di perdita dei dati.

- **Accesso al sistema contabile**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Autorizzazione all'accesso al sistema contabile solo al personale autorizzato in conformità alla distribuzione delle mansioni attribuite.
- Tracciabilità delle attività svolte dagli utenti nel sistema contabile adottato.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso, dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Società inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

TRAI ASSISTENZA SPA